

REGIONE ABRUZZO

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

ASSE 2: MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali

BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 227

Sostegno agli investimenti non produttivi

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE

IL RESPONSABILE

(DOTT. FOR. FRANCESCO CONTU)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(DOTT. FRANCO LA CIVITA)

INDICE¹

1	PREMESSA	4
2	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.1	NORME E PROVVEDIMENTI COMUNITARI.....	4
2.2	NORME E PROVVEDIMENTI NAZIONALI.....	5
2.3	DISPOSIZIONI AGEA	5
2.4	NORME E PROVVEDIMENTI REGIONALI.....	6
3	OBIETTIVI	6
4	LINEE DI AZIONE E TIPOLOGIE DI INTERVENTO	6
4.1	LINEA DI AZIONE A: INVESTIMENTI PER FINALITÀ AMBIENTALI	7
4.2	LINEA DI AZIONE B: INVESTIMENTI PER FINALITÀ SOCIALI E TURISTICO-RICREATIVE	7
5	INTERVENTI NON AMMISSIBILI	8
6	DOTAZIONE FINANZIARIA	8
7	BENEFICIARI	9
8	LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E LIMITAZIONI	9
9	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	9
10	ENTITÀ E INTENSITÀ DEGLI AIUTI	11
11	AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	12
11.1	PRINCIPI GENERALI	12
11.2	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA.....	14
12	SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI	21
13	DETERMINAZIONE DEI COSTI	22
14	IMPEGNI SPECIFICI COLLEGATI ALLA MISURA	23
14.1	PERIODO DI IMPEGNO.....	23
14.2	IMPEGNI	23
15	CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ	24
16	LINEA DI AZIONE A: INVESTIMENTI PER FINALITÀ DI CARATTERE AMBIENTALE	25
16.1	TIPOLOGIA A.1.1. INTERVENTI SELVICOLTURALI VOLTI ALLA RINATURALIZZAZIONE DI FUSTAIE DI CONIFERE	26
16.2	TIPOLOGIA A.1.2. – AVVIAMENTO ALL’ALTO FUSTO DI CEDUI INVECCHIATI	29
16.3	TIPOLOGIA A.1.3. – DIRADAMENTI IN FUSTAIE DI LATIFOGLIE	32
16.4	TIPOLOGIA A.1.4. – TAGLI VOLTI ALLA DISETANEIZZAZIONE DI FUSTAIE COETANEE.....	35
16.5	TIPOLOGIA A.1.5. – SFOLLI IN GIOVANI SOPRASSUOLI	37
16.6	TIPOLOGIA A.2. – SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI	40
16.7	TIPOLOGIA A.3. – RICOSTITUZIONE O CREAZIONE DI AREE APERTE	44
16.8	TIPOLOGIA A.4. – INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE.....	46
16.9	TIPOLOGIA A.5. – STAGNI, LAGHETTI, TORBIERE	47
17	LIMITI MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE, RIDUZIONI E PRECEDENZE	49
18	LINEA DI AZIONE B: INVESTIMENTI PER FINALITÀ DI CARATTERE SOCIALE E TURISTICO-RICREATIVO	51
18.1	TIPOLOGIA B.1. – SENTIERI	51
18.2	TIPOLOGIA B.2. – AREE DI SOSTA.....	53
18.3	TIPOLOGIA B.3. – RIFUGI.....	56

¹ Bando elaborato dal Dott. For. Francesco Contu.

19	LIMITI MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE, RIDUZIONI E PRECEDENZE.....	57
20	PROCEDURE DI ATTUAZIONE.....	59
20.1	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	59
20.2	ISTRUTTORIA: ARTICOLAZIONE.....	63
20.3	FASE 1 - VERIFICA DI RICEVIBILITÀ	64
20.4	FASE 2 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE	64
20.5	FASE 3 - CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA.....	67
20.6	FASE 4 – ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE E AUTORIZZAZIONE.....	68
21	ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.....	70
21.1	AVVIO DEI LAVORI	70
21.2	TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	71
21.3	VARIANTI IN CORSO D'OPERA	71
21.4	DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE PER AVVIO DEI LAVORI.	72
21.5	DOMANDA DI PAGAMENTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.).....	73
21.6	DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER STATO FINALE LAVORI	74
21.7	STATO FINALE LAVORI: PAGAMENTI PER LOTTI FUNZIONALI.....	75
21.8	PENALITÀ PER RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....	76
22	CONTROLLI E VERIFICHE.....	76
22.1	FASE ISTRUTTORIA	76
22.2	FASE DI CONTROLLO PRIMA DEI PAGAMENTI	76
22.3	FASE DI CONTROLLO SUCCESSIVO AI PAGAMENTI (EX POST)	77
23	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	77
24	ALLEGATI.....	79
24.1	ALLEGATO 1: SPECIFICHE TECNICHE E STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI	79
24.2	ALLEGATO 2: CALCOLO DEL VALORE DI MACCHIATICO	90
24.3	ALLEGATO 3: FAC-SIMILE CARTELLO DI CANTIERE	92
24.4	ALLEGATO 4: FAC-SIMILE TARGA PER INVESTIMENTI.....	93
24.5	ALLEGATO 5: SCHEDA DI MONITORAGGIO	94



1 PREMESSA

Il regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), all'interno dell'Asse 2 (Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale) all'art. 36 lettera b), punto vii ha previsto, nell'ambito delle misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, un sostegno volto a favorire investimenti forestali tesi al raggiungimento di obiettivi di carattere ambientale o a valorizzare, in termini di pubblica utilità, le foreste ed i boschi della zona interessata.

Tale sostegno è concesso nel rispetto delle “Condizioni generali” di cui all'articolo 42 e delle disposizioni specifiche contenute nell'art. 49 del Regolamento.

Ulteriori disposizioni in merito sono contenute nel Regolamento (CE) 1974/2006, di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, agli articoli 29, (definizione degli investimenti non produttivi) e 30 (definizioni di “foresta” e di “zona boschiva”).

Sulla scorta di quanto sopra l'Ufficio Programmazione ed Interventi nel Settore Forestale del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio della Giunta Regionale d'Abruzzo ha provveduto ad elaborare il presente bando che, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, reca le disposizioni per l'attuazione della misura 227 – Investimenti non produttivi.

2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 NORME E PROVVEDIMENTI COMUNITARI

Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. – Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. – Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Reg. (CE) n. 65/2011 – che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Reg. (CE) n. 1848/2006 – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica Agraria Comune.

Decisione del Consiglio 2009/61/CE, recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).

Decisione della Commissione Europea C (2008) n. 701 del 15/02/2008 con cui è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo.

Decisione della Commissione Europea C (2009) n. 10341 del 17/12/2009 con cui è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo.

Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26.11.2012 che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo

per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione C(2008) 701 della Commissione del 15 febbraio 2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale (CCI 2007 IT RPO 001).

2.2 NORME E PROVVEDIMENTI NAZIONALI

D.L. 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Legge 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000).

Legge 689/81 – Modifiche al sistema penale.

DPR 503/99 – Controlli automatici.

DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.

D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541 che abroga il precedente decreto ministeriale n. 4432/St del 15/12/2005 - Regime di condizionalità.

Linee guida MIPAAF del 18/11/2010, in sostituzione della precedente versione del 14/02/2008, – “Ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”.

DM 22 dicembre 2009 n. 30125 pubblicato sul supplemento ordinario n. 247 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2009, relativo alla “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

D.L. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2011.

D. L. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

D.P.R del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

2.3 DISPOSIZIONI AGEA

Circolare ACIU.2005.210 del 20/4/2005 - Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli OO.PP..

Circolare ACIU.2007.237 del 6/4/2007 - Sviluppo Rurale - Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.

Circolare UM.2008.36 del 7/11/2008 - Sviluppo Rurale - Procedura registrazione debiti - acquisizione verbali di contestazione e provvedimenti amministrativi per il recupero crediti.

Nota dell'O.P. AGEA prot. DSRU.2011.184 del 19.01.2011 – Determ. 72/2010 del titolare dell'Ufficio Monocratico. Inserimento della “clausola compromissoria”.

Manuale AGEA delle procedure e dei controlli - edizione 1.1.



2.4 NORME E PROVVEDIMENTI REGIONALI

Legge Regionale 12.04.1994, n. 28 “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale” e s.m.i..

Legge Regionale 1.10.2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”.

Delibera di Giunta Regionale n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”.

Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 approvato con Decisione Comunitaria n. C(2008)701 del 15/02/2008.

Delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013 della Regione Abruzzo.

Delibera di Giunta Regionale n. 787 del 21/12/2009, con la quale la G.R.A. ha preso atto della Decisione della Commissione C(2009)10341 del 17/12/2009 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Abruzzo (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013 con i relativi allegati.

Delibera di Giunta Regionale n. 939 del 28/12/2012, con la quale la G.R.A. ha preso atto della Decisione della Commissione C(2012)8498 del 26/11/2012 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Abruzzo (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013 con i relativi allegati e sostituisce l'art. 2 della decisione della Commissione C(2008)701 del 15/02/2008.

3 OBIETTIVI

La Regione con l'attivazione della misura 227 si propone di perseguire e realizzare gli obiettivi specifici previsti nell'asse 2 del PSR 2007-2013 favorendo, mediante interventi su superfici forestali con funzioni non prevalentemente produttive, la conservazione ed incremento della biodiversità nonché la valorizzazione e il mantenimento della fruizione pubblica delle aree forestali.

La misura contribuisce anche a garantire, direttamente o indirettamente, il raggiungimento di importanti obiettivi quali: tutela del territorio, con particolare riferimento alla risorsa suolo; protezione ambientale e prevenzione delle calamità naturali; riduzione dei gas serra e lotta ai cambiamenti climatici; miglioramento del paesaggio.

4 LINEE DI AZIONE E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

La Misura prevede la realizzazione di investimenti volti alla manutenzione straordinaria attraverso azioni strutturali nei territori boscati non produttivi dove è prevalente o esclusiva la funzione pubblica del bosco e comunque gli investimenti, perseguendo finalità ambientali ed ecologiche, non comportano un ritorno economico per i proprietari e gestori dei boschi. Tale condizione è garantita solo se si opera in soprassuoli a macchiatico negativo, nei quali il costo delle operazioni selvicolturali supera gli introiti ottenibili dalla vendita degli assortimenti legnosi eventualmente ritraibili dall'intervento.

L'aiuto previsto si concretizza nell'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere investimenti volti:

- a) all'esecuzione, in boschi non utilizzabili a condizioni economicamente vantaggiose, di interventi aventi finalità di carattere prettamente ambientale (conservazione e miglioramento della biodiversità, potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni protettive, protezione del suolo dall'erosione, miglioramento della funzione di assorbimento della CO₂)
- b) alla realizzazione di investimenti per la valorizzazione delle funzioni non produttive dei boschi (funzione turistico-ricreativa e altre funzioni di carattere sociale).

È quindi possibile individuare due distinte Linee di Azione, alle quali vengono ascritte le diverse tipologie di intervento previste dal P.S.R. 2007/2013 nella scheda della misura 227.

4.1 LINEA DI AZIONE A: INVESTIMENTI PER FINALITÀ AMBIENTALI


Nell'ambito di questa linea di azione saranno valutati per l'eventuale ammissione a finanziamento interventi ascrivibili alle tipologie di seguito elencate.

- Tipologia A.1.1. Interventi selvicolturali volti alla rinaturalizzazione di fustaie di conifere.
- Tipologia A.1.2. Avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati.
- Tipologia A.1.3. Diradamenti in fustaie di latifoglie.
- Tipologia A.1.4. Tagli volti alla disetaneizzazione di fustaie coetanee.
- Tipologia A.1.5. Sfolli in giovani soprassuoli.
- Tipologia A.2. Sistemazioni idraulico-forestali. Realizzazione o ripristino, esclusivamente all'interno di soprassuoli di origine artificiale o in soprassuoli di neoformazione insediatisi naturalmente in aree precedentemente destinate ad altri usi, di opere di sistemazione idraulico-forestale consistenti in briglie in pietrame, muretti a secco, piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque.
- Tipologia A.3. Ricostituzione o creazione di aree aperte in soprassuoli ove tale operazione sia giustificata da esigenze inerenti l'incremento della biodiversità.
- Tipologia A.4. Stagni, laghetti, torbiere. Realizzazione e/o ripristino di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali.
- Tipologia A.5. Interventi sulla vegetazione ripariale. Si tratta di interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, da attuarsi mediante tagli e ripuliture volti a garantire la migliore affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone al fine di aumentare la stabilità degli argini.

Sia in sede di progettazione sia in sede di realizzazione degli interventi è prescritto, a pena di esclusione, il pieno rispetto delle specifiche tecniche di cui all'**Allegato 1**.

4.2 LINEA DI AZIONE B: INVESTIMENTI PER FINALITÀ SOCIALI E TURISTICO-RICREATIVE

Nell'ambito di questa linea di azione saranno valutati, per l'eventuale ammissione a finanziamento, interventi ascrivibili alle tipologie di seguito elencate. Tali interventi potranno essere realizzati nell'ambito di superfici



boscate al fine di valorizzarle in termini di pubblica utilità e di favorirne l'uso a scopi ricreativi, turistici e sociali.

- Tipologia B.1. Sentieri. Sistemazione o realizzazione ex-novo di sentieri utilizzabili sia per scopi selvicolturali sia per finalità turistico-ricreative.
- Tipologia B.2. Aree di sosta. Realizzazione ex-novo o sistemazione di aree di sosta, eventualmente attrezzate per picnic, in punti panoramici o comunque di particolare interesse, nonché di cartellonistica recante indicazioni per gli escursionisti o informazioni di carattere ambientale, storico e culturale.
- Tipologia B.3. Rifugi. Ristrutturazione o adeguamento di bivacchi o rifugi forestali da destinare alla fruizione gratuita da parte del pubblico.

Sia in sede di progettazione sia in sede di realizzazione degli interventi è prescritto, a pena di esclusione, il pieno rispetto delle specifiche tecniche di cui all'**Allegato 1**.

5 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili al sostegno:

1. gli interventi localizzati all'interno della Macroarea A – Poli Urbani del P.S.R.
2. gli interventi per i quali non sia garantita la condizione di accesso, come definita nei paragrafi del presente bando relativi all'attribuzione dei punteggi per le singole tipologie;
3. gli interventi ascrivibili alle tipologie da A.1.1. ad A.1.5., A.3. e A.5. che risultino con valore di macchiatico, calcolato secondo le specifiche di cui all'**Allegato 2** al presente bando, positivo;
4. gli interventi da realizzarsi su superfici non aventi le caratteristiche di foresta o zona boschiva come da definizioni riportate al Capitolo 9 del presente bando;

6 DOTAZIONE FINANZIARIA

Nell'ambito del PSR Abruzzo 2007-2013 (*capitolo 7 – Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale*) alla presente misura sono attribuite risorse finanziarie pari ad **Euro 4.202.780,00 di Spesa Pubblica** (di cui: € 1.874.912,00 a carico del FEASR).

In sede di prima applicazione è operata, per tali risorse, la seguente ripartizione:

- 1. Interventi attuati direttamente dalla Regione Abruzzo** mediante apposito programma di attuazione della misura approvato dalla Giunta Regionale: **€ 1.000.000,00;**
- 2. Linea di Azione A):** 80% della dotazione finanziaria residua, pari a **€ 2.562.224,00;**
- 3. Linea di Azione B):** 20% della dotazione finanziaria residua, pari a **€ 640.556,00.**

In sede di attuazione del presente Bando il Dirigente del Servizio Politiche Forestali è autorizzato:

- a) in caso di mancata utilizzazione di parte delle somme destinate all'intervento diretto della Regione a destinare le stesse, previa ripartizione fra le due linee di azione A e B con le percentuali di cui sopra, al finanziamento delle istanze presentate dagli altri soggetti beneficiari;

- b) in caso di mancata utilizzazione di parte delle somme attribuite ad una Linea di Azione, a destinare le stesse al finanziamento delle istanze relative all'altra Linea di Azione, nel rispetto delle graduatorie;
- c) in caso di incremento della dotazione finanziaria della misura con altre eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili, a procedere con lo scorrimento degli interventi utilmente inseriti nelle graduatorie di cui al presente bando, finanziando quei progetti a cui è stato attribuito il maggiore punteggio a livello regionale;
- d) ove ne ravvisi la possibilità e l'opportunità, a riaprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto.

7 BENEFICIARI

I soggetti ammessi ad usufruire del regime di aiuti di cui al presente bando per le tipologie di intervento prima riportate e per le diverse categorie di costo sono:

- Soggetti privati: Persone fisiche e giuridiche di diritto privato e loro associazioni costituite nelle forme di legge che abbiano il legittimo possesso, ai sensi delle norme vigenti, di superfici forestali;
- Soggetti pubblici: Province; Comuni; Comunità Montane; Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico (A.S.B.U.C.); Enti di gestione delle Aree Protette localizzate sul territorio regionale.

8 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E LIMITAZIONI

Gli interventi previsti nel presente bando potranno essere ammessi a finanziamento esclusivamente se localizzati nel territorio della Regione Abruzzo all'interno delle seguenti macroaree, come individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013:

- macro-area B1 (Collina litoranea);
- macro-area B2 (Fucino);
- macro-area C (Collina interna);
- macro-area D (Aree montane).


Al fine di garantire le priorità previste nella scheda di misura a favore degli interventi riguardanti aree forestali localizzate all'interno di Parchi Nazionali e Regionali, Riserve Naturali, Aree SIC e ZPS di cui alla Rete Natura 2000, agli stessi sono attribuiti specifici punteggi aggiuntivi.

9 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Le richieste di finanziamento saranno ritenute ammissibili alle condizioni di seguito elencate e descritte.

1. Possesso dei terreni. I terreni oggetto degli interventi devono essere di proprietà del richiedente o da questi detenuti nelle forme consentite dalla normativa vigente. Devono in ogni caso rimanere nella piena disponibilità del richiedente per tutto il tempo necessario alla corretta esecuzione degli interventi e al mantenimento dei vincoli di destinazione e inalienabilità. Per tale motivo, se il richiedente non è proprietario dei terreni interessati dagli interventi in progetto, dovrà produrre:

- a) copia dell'atto attestante il possesso, regolarmente registrato a pena di esclusione dal finanziamento, avente durata residua almeno pari al tempo necessario a portare a termine i lavori previsti e a garantire il mantenimento degli impegni assunti;



b) qualora nell'atto di cui sopra non sia espresso esplicitamente, atto di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento.

Nel caso in cui gli atti di cui alla lettera a) siano stati sottoscritti in data tale da avere durata residua inferiore a quella necessaria a portare a termine i lavori previsti e a garantire il mantenimento degli impegni assunti gli stessi, entro e non oltre la data ultima utile per l'avvio dei lavori e a pena di decadenza dal finanziamento concesso, devono essere sostituiti da contratti registrati di durata sufficiente.

Non sono considerati ammissibili a finanziamento interventi da realizzarsi in terreni detenuti dal richiedente in virtù di contratti di comodato o di contratti di affitto unilaterale, seppur registrati.

Per le terre civiche si applica quanto previsto dall'articolo 16 della Legge Regionale 03.03.1988 n. 25 “Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative”.

2. Caratteristiche delle superfici oggetto degli interventi. Gli interventi previsti dalla presente misura potranno essere realizzati solo ed esclusivamente su superfici aventi le caratteristiche di foresta o zona boschiva, come da definizioni di seguito riportate.

FORESTA: *area di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10% o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico. Sono comprese nella definizione di foresta le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10% e i cui alberi hanno un'altezza inferiore a cinque metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell'azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione. Fanno parte della foresta le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale. Sono assimilate alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettari. La definizione di foresta comprende le piantagioni arboree realizzate a fini essenzialmente protettivi. Ne sono invece escluse le formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, come i frutteti, o di sistemi agroforestali. Sono parimenti esclusi i parchi e giardini urbani.*

ZONA BOSCHIVA: *area non classificata come “foresta”, di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del 5-10% o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10%. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.*

10 ENTITÀ E INTENSITÀ DEGLI AIUTI

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura massima pari all'80% (ottanta per cento) dei costi ritenuti ammissibili in sede di istruttoria ed effettivamente sostenuti dal beneficiario, sia esso pubblico sia esso privato.

Al fine di garantire il rispetto della specifica prescrizione contenuta nella scheda del P.S.R. relativa alla misura 227, nella quale è evidenziato che gli investimenti realizzabili nell'ambito della presente misura non devono comportare un ritorno economico per i proprietari e gestori dei boschi, occorre evidenziare che la percentuale del contributo sopra riportata deve essere intesa quale percentuale massima.

Nel caso degli investimenti che prevedono l'esecuzione di interventi selvicolturali, infatti, si ottengono comunque materiali che hanno un valore di mercato. Per tale motivo il contributo effettivamente erogabile sarà determinato, in funzione della tipologia di beneficiario (pubblico o privato) e della destinazione che avranno gli assortimenti utili ritraibili dagli interventi, come di seguito esposto.

Soggetti pubblici.

Legna da ardere destinata totalmente al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto. In questo caso, a condizione che gli aventi diritto versino esclusivamente le somme necessarie a coprire le spese sostenute dall'Ente e non coperte dal contributo, non si applica nessuna riduzione al contributo concedibile, che sarà pertanto pari all'80% dei costi ritenuti ammissibili.

Assortimenti ritraibili destinati in parte al soddisfacimento dell'uso civico di legnatico a favore dei cittadini aventi diritto e in parte alla vendita sul libero mercato. Fermo restando quanto sopra esposto a proposito della fornitura di legna da ardere agli aventi diritto e ai costi che agli stessi possono essere posti a carico, gli introiti derivanti dalla vendita sul libero mercato della legna da ardere eccedente il soddisfacimento dell'uso civico e degli altri assortimenti eventualmente ritratti dall'intervento verranno computati al fine di ridurre l'entità del contributo spettante. Quest'ultimo sarà pertanto determinato detraendo dall'importo del contributo spettante l'importo dei ricavi ottenibili, e sarà quindi inferiore al massimo concedibile.

Assortimenti ritraibili dall'intervento destinati totalmente alla vendita sul libero mercato. Potranno essere destinati esclusivamente alla copertura dei costi non coperti da contributo e, ove eccedenti tale quota, utilizzati per coprire in parte anche la quota pubblica. Quest'ultima sarà pertanto determinata detraendo dall'importo del contributo spettante l'importo dei ricavi ottenibili, e sarà quindi inferiore al massimo concedibile.

Soggetti privati.

Sia che gli assortimenti ritraibili dall'intervento siano destinati alla vendita sul libero mercato sia che gli stessi siano destinati ad autoconsumo, gli introiti realizzabili potranno essere destinati alla copertura delle spese a carico del proponente e, per la parte eccedente, saranno detratti dal contributo spettante. In caso di destinazione ad autoconsumo, le quote di cui sopra saranno calcolate secondo il valore utilizzato in sede di progettazione dell'intervento. Il contributo effettivamente spettante potrà pertanto essere inferiore al massimo concedibile.





Indipendentemente dalla tipologia di beneficiario il valore degli assortimenti ritraibili dall'intervento, calcolato con le modalità specificate nell'**Allegato 2**, ha in sede di progettazione valore di stima. Pertanto, in sede di definizione della liquidazione dell'aiuto spettante, l'effettiva entità degli introiti realizzati dovrà essere comunque oggetto di verifica mediante produzione della documentazione necessaria. In tal sede:

- a) qualora gli introiti effettivamente realizzati siano inferiori a quelli preventivati il contributo sarà liquidato sulla base dell'importo ritenuto ammissibile a liquidazione in istruttoria, con la conseguenza che nulla potrà essere preteso dal beneficiario in relazione a tale evenienza;
- b) qualora invece gli introiti effettivamente realizzati siano superiori a quelli preventivati, il contributo spettante sarà rideterminato detraendo dal costo dell'intervento gli introiti effettivamente realizzati.

N.B. L'attuazione del Bando è effettuata nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alle Decisioni della Commissione Europea:

C(2012)2529 final del 25/04/2012, con la quale la stessa ha deciso di considerare la misura 227 dei PSR (*Aiuto di Stato SA.33613 (2011/N) – Italia*) **non aiuto di Stato quando riferita a Beneficiari Pubblici**;

C(2012)2518 final del 25/04/2012, con la quale la stessa ha deciso di considerare la misura 227 dei PSR (*Aiuto di Stato SA.33614 (2011/N) – Italia*) **compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lett. c) del TFUE, quando destinata a Beneficiari Privati**.

Per eventuali aiuti concessi in assenza dei limiti e delle condizioni di cui alle predette Decisioni della Commissione trova applicazione il Reg. (CE) 15/12/2006 n. 1998 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.

11 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

11.1 PRINCIPI GENERALI

Sono giudicate ammissibili a contributo esclusivamente le spese che rispondono ai requisiti di seguito elencati.

1. Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento. Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, *“fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità”*.

In tal senso nell'ambito del presente bando sono considerate ammissibili solo le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario **successivamente alla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto**. Sono sempre fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda di aiuto.

2. Imputabilità, pertinenza e congruità rispetto alle azioni ammissibili. *“Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente.”* (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Pertanto sono da considerare ammissibili le sole spese connesse all’attuazione di operazioni che possono essere ricondotte alle “attività ammissibili”, così come descritte per la presente misura nel P.S.R. approvato.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere **imputabile** ad un’operazione finanziata; vi deve cioè essere una stretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;

- essere **pertinente** rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;

- essere **congrua** rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

3. Verificabilità e controllabilità. Il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che *“gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili”*.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, in coerenza, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al paragrafo 11.2.2..

In tal senso nell’ambito del presente bando, in caso di esecuzione delle operazioni mediante impiego di personale dipendente a tempo determinato o indeterminato dal Beneficiario, sono documenti contabili aventi forza probante equivalente gli atti contabili dei lavori eseguiti, redatti secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici e a firma del Direttore dei Lavori, purché corredati dai documenti attestanti che la spesa rendicontata è stata effettivamente sostenuta.

A tal fine sono da allegare alla contabilità dei lavori eseguiti:

A. Per le spese relative alla manodopera:

- copia, dichiarata conforme all’originale dal Beneficiario, della denuncia di nuovo lavoro per cantiere temporaneo presentata all’INAIL;

- copia, dichiarata conforme all’originale dal Beneficiario, dell’attestazione denuncia contributiva rilasciata dall’Ente Previdenziale competente;

- copia, dichiarata conforme all’originale dal Beneficiario, dei documenti attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- copia, dichiarata conforme all’originale dal Beneficiario, dei cedolini-paga;

- copia, dichiarata conforme all’originale dal Beneficiario, del Libro Unico Lavoro (LUL);

- copia, dichiarata conforme all’originale dal Beneficiario, della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro per l’individuazione della sede di lavoro (modello UNILAV);

- dichiarazione, resa dal Beneficiario ai sensi delle vigenti norme sull’autocertificazione, attestante: il pieno rispetto delle disposizioni contrattuali, economiche e normative relativamente alla manodopera



impiegata; il rispetto delle disposizioni di cui alla L. 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili; il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro.

B. Per le spese relative ai materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, ecc.): fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente.

C. Relazione a firma del Direttore dei Lavori dalla quale si evinca la congruità delle quantità di manodopera e materiali di consumo in rapporto alle operazioni effettuate.

D. Attestazione a firma del Direttore dei Lavori sulla effettiva riferibilità delle spese rendicontate ai lavori contabilizzati.

L'avvenuto pagamento delle spese rendicontate deve essere dimostrato con le modalità di cui al paragrafo 11.2.6..

4. Legittimità e contabilizzazione. Una spesa, per essere considerata ammissibile, deve essere sostenuta, imputata e comprovata in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata. Deve pertanto aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.

11.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA

Una spesa riferibile ad una determinata fattispecie per risultare ammissibile, deve essere conforme ai principi generali dettagliati al paragrafo precedente, aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per quanto concerne la misura 227, di cui il presente bando reca le disposizioni attuative, vale quanto di seguito esposto.

11.2.1 INVESTIMENTI MATERIALI.

Riferimento: art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Acquisizione di beni materiali, quali impianti e componenti non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi ufficiali. Al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto il beneficiario è tenuto ad adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore, devono riportare:

- l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA;
- lo sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice;
- il prezzo netto;
- i termini di pagamento;
- i tempi di consegna.

La scelta del fornitore deve essere illustrata, per l'acquisto di beni o forniture il cui costo superi singolarmente l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa, con una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere allegata alla domanda di finanziamento. Non è ammesso l'artificioso frazionamento degli acquisti al fine di rientrare entro il limite dei 5.000 euro di cui sopra. Il ricorso ai tre preventivi potrà essere omesso nel caso in cui il fornitore sia esclusivista, per la specifica tipologia di

bene, a livello almeno di territorio provinciale. Tale situazione dovrà opportunamente essere attestata e documentata nella relazione di cui sopra.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture nelle quali deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto (natura e quantità e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

Realizzazione di opere a misura. La realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti corredati da disegni, una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari ufficiali.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.

La spesa effettuata va comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

11.2.2 FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO.

Riferimento: art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06.

La fornitura di beni o servizi senza pagamento di corrispettivi in denaro da parte dei beneficiari pubblici o privati è considerata spesa ammissibile, nell'ambito del presente bando, alle seguenti condizioni:

- che i contributi consistano nella fornitura di attrezzature o materiali, attività professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
- che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti.

Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura di seguito elencati.

1. Utilizzo di attrezzature o materiali senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento.
2. Utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto:
 - a) dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, da dimostrarsi mediante produzione di idonea documentazione;
 - b) del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà;
 - c) dell'applicazione delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezziari regionali o da altre fonti ufficiali. Nel caso in cui nei prezziari ufficiali non sia presente il mezzo o l'attrezzatura utilizzata si potranno prendere a riferimento mezzi o attrezzature con caratteristiche simili.

Tutte le condizioni elencate dovranno essere oggetto di apposita relazione a firma di un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa vigente.



3. Prestazioni d'opera relative ad attività professionali, o prestazioni volontarie non retribuite. Rientrano nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite le modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici per le quali il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. Per le forme associative il termine "Beneficiario" è riferito ai soci, limitatamente a quelli che non abbiano prestato attività lavorativa retribuita nell'ambito di progetti ammessi a finanziamento in attuazione della presente misura del P.S.R. 2007-2013, purché le prestazioni fornite risultino comprovate da documentazione avente forza probante. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo devono essere quantificate da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario. Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario.

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi "...*possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente*". In tal senso il rispetto delle condizioni qui esposte garantisce che le spese sostenute sono valutabili e verificabili da qualunque organismo indipendente.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è in sempre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente purché con modi comprovati da apposita documentazione, all'impresa;
- il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico);
- i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria* vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali vigenti.

Contributo in natura. Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda il relativo valore deve essere determinato in base ai prezzari ufficiali delle Regione Abruzzo. Nel caso in cui tali prezzari non prevedano la voce di spesa relativa al bene fornito, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore, calcolato sulla base di apposita e documentata indagine di mercato condotta nell'ambito della Provincia nel cui territorio vengono realizzate le opere.

Il comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 indica il limite massimo per questa tipologia di spesa, stabilendo che "*La spesa pubblica cofinanziata dal*

FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata”.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell’investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (contributo pubblico totale);

B = Spesa totale ammissibile (costo totale dell’investimento ammesso ad operazione ultimata);

C = Contributi totali in natura (costo dei materiali e delle prestazioni in natura).

Per quanto concerne la presente misura, essendo il contributo pubblico totale pari all’80% della spesa ammessa a finanziamento, i costi dei materiali e delle prestazioni in natura non devono eccedere il 20% della spesa ammessa a finanziamento (percentuale di spesa a carico del richiedente).

11.2.3 OPERAZIONI REALIZZATE DA ENTI PUBBLICI

Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici, gli stessi devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Deve inoltre essere garantito il rispetto della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”.

Ai fini dell’ammissibilità della spesa per l’esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici potranno utilizzare le seguenti modalità:

- a) contratto di affidamento nell’osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- b) contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- c) contratto di affidamento diretto “*in house providing*”;
- d) convenzione con altra Amministrazione Pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell’Ente ricada sull’affidamento “*in house providing*”, per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

- I. l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;
- II. il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza.

Il rispetto delle disposizioni di cui sopra deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell’appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Anche per gli Enti Pubblici (Comuni, Amministrazioni Separate degli Usi Civici, ecc.) è ammessa la possibilità di realizzare direttamente, del tutto o in parte, con lavori condotti in economia, le operazioni ammesse a finanziamento. Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da tali enti i

quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute. Le procedure da seguire per la dimostrazione delle spese effettuate dovranno essere le stesse previste per i beneficiari privati.

Anche per gli enti pubblici la realizzazione di opere a misura è ammessa quando sono presentati progetti corredati da disegni, una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari ufficiali.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.

La spesa effettuata va comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

11.2.4 IVA, ALTRE IMPOSTE E TASSE

Non sono ammessi a contributo, in nessun caso, gli oneri relativi all'IVA.

11.2.5 SPESE GENERALI.

Per Spese Generali, ai sensi dell'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, si intendono, per quanto concerne il presente bando, le spese sostenute per il pagamento degli onorari dei professionisti abilitati e/o dei consulenti, per l'acquisto di brevetti e licenze e, nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, gli oneri relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale dipendente dall'Ente stesso.

Tali spese sono ammesse quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Devono essere attribuite alla pertinente attività per intero e quindi riferite unicamente al progetto finanziato.

Nell'ambito del presente bando l'importo relativo alle Spese Generali è ammissibile a contributo nel limite del 10% dei lavori ammessi a finanziamento. Tali spese sono ammesse a liquidazione solo se comprovate secondo quanto disposto nel successivo paragrafo 11.2.6..

11.2.6 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 75, lett. c), punto i, del Reg. (CE) n. 1698/2005, per tutte le transazioni relative all'operazione ammessa a finanziamento nell'ambito del presente bando ciascun beneficiario deve adottare una contabilità separata. A tal fine può utilizzare:

- a) un conto corrente bancario o postale dedicato con il quale obbligatoriamente eseguire tutti i pagamenti per tutte le transazioni

riferite all'operazione oggetto di aiuto, le cui coordinate devono essere indicate in domanda ai fini della liquidazione degli aiuti;

- b) in alternativa al conto corrente dedicato, appositi registri contabili da aggiornare con cadenza almeno mensile.

Per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario è tenuto ad utilizzare una o più delle seguenti modalità:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Per ciascuna fattura o altro documento avente forza probante equivalente rendicontato il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile per mezzo del quale il pagamento è stato effettuato; tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, in sede di richiesta dell'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b) Assegno. Il pagamento con assegno bancario è accettato a condizione che:

- l'assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile”;
- il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, deve essere allegata copia della “traenza” del pertinente titolo rilasciato dall'istituto di credito.

c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio riservato alla causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nominativo o ragione sociale del destinatario del pagamento; numero e data della fattura o altro documento avente forza probante equivalente pagato; tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento è ammessa a condizione che:

- il pagamento sia effettuato tramite conto corrente postale;
- il pagamento sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale.

Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento; numero e data della fattura o altro documento avente forza probante equivalente pagato; tipo di pagamento (acconto o saldo).

e) Carta di credito e/o bancomat. Questa modalità può essere accettata a condizione che, in sede di richiesta dell'erogazione del contributo, il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione per la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono comunque ammessi pagamenti effettuati con carte prepagate.



In fase di controllo si procederà alla verifica delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale, sulla quale verranno apposti:

- il timbro dell'Ufficio che effettua il controllo;
- la dicitura “*documento utilizzato per la liquidazione del contributo ammesso in applicazione del Bando Attuativo della Misura 227 – P.S.R. Abruzzo 2007-2013*”;
- la data e la firma del funzionario incaricato.

11.2.7 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.

Riferimento: art. 76 Reg. (CE) n. 1698/05 - art. 58 Reg. (CE) n. 1974/06 All. VI.

Al fine di consentire un'adeguata conoscenza dell'opera in esecuzione, nonché la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione Europea, tutti i soggetti pubblici e privati che realizzano opere finanziate con il presente bando sono tenuti all'apposizione ed alla manutenzione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di adeguate tabelle di cantiere. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno delle stesse dovranno essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

Tali tabelle dovranno avere le seguenti dimensioni e caratteristiche:

- per lavori di importo superiore a € 150.000: larghezza m. 1,00 - altezza m. 2,00;
- per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000: larghezza m. 1,00 - altezza m. 1,00.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale il direttore dei lavori dovrà provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere.

La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo di cui all'**Allegato 3** al presente bando, cui potranno comunque essere apportate opportune modifiche in relazione alle peculiarità delle singole opere e al soggetto beneficiario delle provvidenze.

In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con le motivazioni che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed eventualmente i nuovi tempi di completamento dell'opera.

Al termine dei lavori, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00 per gli interventi di cui alla linea di azione A) e a € 30.000 per gli interventi di cui alla linea di azione B), dovrà essere affissa in posizione ben visibile, se del caso procedendo alla realizzazione di apposita struttura in muratura atta ad ospitarla, una targa informativa di dimensioni minime 60x40 cm avente caratteristiche di durabilità, secondo il fac-simile di cui all'**Allegato 4**.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata purché esplicitamente previste in sede di presentazione della domanda di aiuto.

11.2.8 PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE.

Riferimento: art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Il Reg. (CE) n. 1698/05 dispone “...lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest’ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell’Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;

b) siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.”

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell’ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall’uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Come disposto dal citato articolo 72, il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione, per le opere realizzate nell’ambito del presente bando deve essere pari ad almeno cinque anni.

12 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:


- a) IVA;
- b) interessi passivi;
- c) acquisto di terreni.

Inoltre, in base all’art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- d) acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora;
- e) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Infine, non sono ammissibili a contributo nell’ambito del presente bando:

- f) spese per interventi localizzati nella Macroarea A – Poli Urbani, come individuata nel P.S.R. Abruzzo 2007/2013;
- g) spese per interventi ascrivibili alle tipologie da A.1.1. ad A.1.5., A.3. e A.5. che risultino con valore di macchiatico, calcolato secondo le specifiche di cui all’Allegato 2 al presente bando, positivo;
- h) spese per lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- i) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- j) spese per lavori iniziati prima della notifica del provvedimento di concessione dell’aiuto, fatte salve le spese sostenute per la presentazione della domanda di aiuto;
- k) spese per interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestale approvati o in corso di approvazione;
- l) tutte le spese che, in sede di istruttoria delle istanze di aiuto, saranno motivatamente considerate non ammissibili;
- m) tutte le spese che, pur essendo necessarie alla corretta esecuzione degli interventi, non sono esplicitate nel computo metrico di progetto.



13 DETERMINAZIONE DEI COSTI

I costi da sostenere per la realizzazione degli interventi dovranno essere determinati con computi metrici estimativi redatti applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal vigente prezzario regionale per gli interventi di forestazione.

I costi riportati nel prezzario sono comunque da intendersi quali prezzi massimi. In sede di istruttoria dovrà quindi essere comunque verificata la congruità dei prezzi applicati in relazione alle condizioni specifiche dell'intervento.

Per alcune tipologie di operazioni non comprese nel prezzario regionale per gli interventi di forestazione e relative a esigenze specifiche legate alla realizzazione delle diverse tipologie di intervento, dovranno essere adottati i costi unitari indicati nel presente bando, che sono da considerare omnicomprensivi e al netto delle sole spese generali.

Qualora si tratti di categorie di lavori non previste nel prezzario regionale per gli interventi di forestazione o nel presente bando, è ammesso il riferimento al Prezzario regionale per le opere edili.

In tal caso i prezzi unitari indicati in quest'ultimo, qualora il richiedente sia un sogetto avente personalità giuridica di diritto privato, devono essere ridotti della percentuale di ribasso per appalti pubblici rilevata a livello regionale dallo Osservatorio Regionale Opere Pubbliche per l'anno 2012, così come riportata nei documenti “*Andamento complessivo dei contratti dei lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro in relazione al ribasso d'asta relativo al periodo 2000 - 2012*” e “*Andamento complessivo dei contratti dei lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro in relazione al ribasso d'asta relativo al periodo 2000 - 2012*”, reperibili sul sito dell'Osservatorio nella sezione “Dati Statistici”.

L'esame di detti documenti consente di individuare, ai fini del presente bando, le percentuali di riduzione da applicare ai prezzi riportati nel predetto prezzario, che sono così determinate:

- per lavori di importo complessivo pari o inferiore a € 150.000,00: **18,26%**;
- per lavori di importo complessivo superiore a € 150.000,00: **23,03%**.

Nel caso di tipologie e categorie di opere non descritte nei due prezzari di cui sopra o nel presente bando è ammessa l'analisi dei costi.

L'analisi deve essere redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari, dedotti da listini ufficiali o dai listini delle C.C.I.A.A. o, in difetto, da indagine di mercato condotta presso almeno tre ditte operanti nel settore con sede nel territorio della Regione Abruzzo e opportunamente documentata. Per la manodopera si dovrà far riferimento al vigente *CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria*. All'importo così determinato andrà aggiunta, per tener conto dei normali costi relativi alla sicurezza nei cantieri, una percentuale pari al 2,0% dell'importo stesso.

Sono ritenuti ammissibili, con riferimento alle tipologie di intervento di cui al presente bando, le voci di costo elencate nell'**Allegato 1**.

Eventuali costi ascrivibili a interventi non elencati per essere considerati ammissibili devono essere adeguatamente motivati in sede di redazione del progetto ed espressamente approvati in sede di istruttoria.

14 IMPEGNI SPECIFICI COLLEGATI ALLA MISURA

14.1 PERIODO DI IMPEGNO

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto per gli interventi previsti nel presente bando il richiedente, nel caso di ammissione a finanziamento, assume l'obbligo di mantenere nelle migliori condizioni di sviluppo e di crescita i soprassuoli oggetto degli interventi selvicolturali nonché di effettuare la manutenzione necessaria a mantenere efficienti le opere realizzate per l'intera durata del periodo di impegno.

Per tutte le tipologie il periodo di impegno ha durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di accertamento della regolare esecuzione delle operazioni ammesse a finanziamento.

14.2 IMPEGNI

In sede di esecuzione dei lavori approvati e nel corso del periodo di impegno come sopra definito il beneficiario è tenuto al rispetto di una serie di impegni, che si distinguono in:

- **impegni principali**, il cui mancato rispetto comporta la decadenza parziale o totale della domanda e, di conseguenza, la restituzione delle somme ricevute;
- **impegni accessori**, il mancato rispetto dei quali comporta l'applicazione di riduzioni sull'ammontare dei contributi erogati.

L'entità delle riduzioni per il mancato rispetto degli impegni (cd. *inadempimento*) è commisurata, in base a quanto stabilito dalle norme vigenti, alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza dell'inadempimento riscontrato.

Nel caso in cui il mancato o parziale rispetto degli impegni sia da imputare a cause di forza maggiore non si procede all'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni previste per le inadempienze.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006, i casi di forza maggiore riconoscibili per la misura 227 sono i seguenti:

- a) decesso del beneficiario;
- b) impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo, in particolare in presenza di gravi forme di malattia subentrate successivamente alla presentazione della domanda o a causa di infortuni;
- c) espropriazione di una parte rilevante delle superfici oggetto di intervento, sempre che essa non fosse prevedibile al momento della domanda o dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante le superfici oggetto di intervento, purché ufficialmente riconosciuta;
- e) fitopatie che colpiscano in tutto o in parte le superfici oggetto di intervento.

I casi di forza maggiore sono riconosciuti solo se notificati per iscritto dal beneficiario o da altro soggetto appositamente delegato all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal giorno in cui il beneficiario o il soggetto delegato è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.



14.2.1 IMPEGNI PRINCIPALI

Costituiscono impegni principali relativi alla presente misura quelli di seguito elencati.

1. Non distogliere le agevolazioni finanziarie dalle finalità per le quali sono state concesse.
2. Non richiedere altre agevolazioni pubbliche per le opere e gli acquisti ammessi a finanziamento.

14.2.2 IMPEGNI ACCESSORI

Costituiscono impegni accessori relativi alla presente misura quelli di seguito elencati.

1. Dare completa attuazione agli interventi previsti nel progetto e autorizzati, salvo eventuali varianti preventivamente approvate e autorizzate.
2. Rispetto dei tempi concessi, comprese eventuali proroghe, per l'attuazione degli interventi previsti nel progetto e autorizzati nonché nelle varianti preventivamente approvate e autorizzate.
3. Esecuzione degli interventi necessari per la manutenzione delle opere realizzate per tutto il periodo di impegno.
4. Rispetto di tutte le disposizioni e le prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo.
5. Comunicazione all'Ufficio competente, entro 30 giorni dal momento nel quale le stesse si verificano, di tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che comportino modifiche sostanziali alle superfici oggetto di intervento e alle opere realizzate.
6. Rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità.
7. Esecuzione degli interventi necessari per la lotta fitosanitaria, nei casi di lotta obbligatoria disposta dal servizio fitosanitario.
8. Corretta compilazione ed inoltro, in sede di richiesta del saldo finale del contributo spettante per l'impianto, della Scheda di Monitoraggio (Allegato 5).

14.2.3 RIDUZIONI E SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI.

L'entità delle riduzioni e le sanzioni a carico del beneficiario per il mancato rispetto degli impegni principali ed accessori saranno definite in apposito documento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale, da considerarsi integrativo del presente bando, e rese note nelle forme di legge, ai sensi del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 pubblicato sul supplemento ordinario n. 247 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2009, relativo alla “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Sono fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti in tema di boschi e paesaggio.

15 CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie ed in conformità agli obiettivi perseguiti dalla misura, a ciascuna istanza ritenuta ammissibile verrà attribuito un punteggio sulla base di specifici criteri.

La procedura di selezione si effettuerà per tipologie; quindi, **nel caso di diverse tipologie di intervento proposte dal medesimo richiedente**, lo

stesso dovrà inoltrare tante domande quante sono le tipologie di intervento che intende porre in atto.

Non saranno ritenute ammissibili le domande nelle quali per la stessa superficie di intervento è proposta, anche con altra domanda, la realizzazione di due o più delle seguenti tipologie di intervento: A.1.1., A.1.2., A.1.3., A.1.4.. In tal caso l'inammissibilità riguarderà tutte le domande presentate.


In altri termini: se il richiedente intende realizzare due o più delle tipologie di intervento ammesse, che devono riguardare particelle o appezzamenti diversi, deve presentare due o più domande, una per ogni tipologia.

Nei paragrafi che seguono sono esplicitati, per le due linee di azione e per singola tipologia, i criteri per l'attribuzione dei punteggi alle istanze di ammissione a finanziamento.

16 LINEA DI AZIONE A: INVESTIMENTI PER FINALITÀ AMBIENTALI

Nell'ambito di questa linea di azione saranno valutati per l'eventuale ammissione a finanziamento interventi ascrivibili alle tipologie di seguito elencate.

- Tipologia A.1.1. Interventi selvicolturali volti alla rinaturalizzazione di fustaie di conifere. Gli interventi di cui trattasi devono favorire i processi naturali di avvio o consolidamento del processo di sostituzione delle piante poste a dimora in origine con specie autoctone: diradamenti che comportino una sufficiente apertura del soprassuolo, tagli a buche (solo nel caso in cui sia già evidente, all'interno del soprassuolo oggetto di intervento, la presenza di rinnovazione di specie autoctone), fino a eventuali tagli di sgombero delle conifere quando lo sviluppo delle specie che si sono spontaneamente insediate lo consente.
- Tipologia A.1.2. Avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati.
- Tipologia A.1.3. Diradamenti in fustaie di latifoglie.
- Tipologia A.1.4. Tagli volti alla disetaneizzazione di fustaie coetanee.
- Tipologia A.1.5. Sfolli in giovani soprassuoli.
- Tipologia A.2. Sistemazioni idraulico-forestali. Realizzazione o ripristino, esclusivamente all'interno di soprassuoli di origine artificiale o in soprassuoli di neoformazione insediatisi naturalmente in aree precedentemente destinate ad altri usi, di opere di sistemazione idraulico-forestale consistenti in briglie in pietrame, muretti a secco, piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque.
- Tipologia A.3. Ricostituzione o creazione di aree aperte in soprassuoli ove tale operazione sia giustificata da esigenze inerenti l'incremento della biodiversità. A questa tipologia sono ascrivibili anche interventi selvicolturali volti a creare o ricreare, all'interno di soprassuoli di particolare pregio e valenza paesaggistica, culturale o ambientale, particolari condizioni strutturali quali quelle derivanti da ceduazioni a capitozza, che determinano un'apertura del soprassuolo a livello delle sole chiome.
- Tipologia A.4. Interventi sulla vegetazione ripariale, volti alla ricostituzione e al miglioramento di questa mediante tagli e ripuliture finalizzati a garantire la migliore affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone allo scopo di aumentare la stabilità degli argini.



- Tipologia A.5. Stagni, laghetti, torbiere. Realizzazione e/o ripristino di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali.

16.1 TIPOLOGIA A.1.1. INTERVENTI SELVICOLTURALI VOLTI ALLA RINATURALIZZAZIONE DI FUSTAIE DI CONIFERE.

16.1.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia degli imboschimenti permanenti a funzioni multiple è di 81 punti. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se l'intervento riguarda fustaie di conifere con età superiore ad anni 50. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito minimo inerente l'età del soprassuolo.

Per gli interventi ascrivibili a questa tipologia dovrà inoltre essere dimostrato, mediante il procedimento illustrato nell'**Allegato 2** al presente bando, che il valore di macchiatico del soprassuolo interessato risulta negativo.

In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito di ammissibilità inerente il valore di macchiatico del soprassuolo.

16.1.2 PUNTEGGI AGGIUNTIVI.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 19 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.
- B. Età del soprassuolo.
- C. Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.
- D. Estensione complessiva dell'intervento.
- E. Previsione dell'intervento in piani di gestione.
- F. Localizzazione a seconda della macroarea, secondo il seguente ordine: D-C-B2-B1.

16.1.2.1 Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle seguenti definizioni.

- Finanziamenti pubblici. Provvidenze concesse a qualunque titolo e in qualsiasi forma da Enti Pubblici o da altri enti che abbiano utilizzato a tal fine fondi di origine pubblica.
- Intervento selvicolturale. Qualunque intervento realizzato mediante tagli a carico della componente arborea per qualunque scopo (prevenzione incendi boschivi, miglioramento boschi, tagli per motivi fitosanitari, ecc.).
- Soggetto beneficiario dei finanziamenti pubblici. Nominativo o ragione sociale del richiedente l'ammissione a finanziamento di interventi da realizzarsi in applicazione del presente bando. In caso di subentro aziendale o di cessione dell'azienda, dell'impresa o delle superfici oggetto di

intervento a qualsiasi titolo, il soggetto beneficiario di cui alla presente definizione è il titolare cedente.

- Decorrenza del periodo. Data di adozione del provvedimento di liquidazione del saldo finale del contributo spettante per le operazioni selvicolturali.

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni	1
Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni	0

16.1.2.2 Età del soprassuolo.

Per età del soprassuolo si intende l'età delle piante costituenti l'originario intervento di imboschimento. La stessa potrà essere determinata sia con riferimento a documenti relativi all'attuazione dell'intervento sia, ove non fosse possibile reperire tali documenti, mediante valutazione dell'età di un sufficiente numero di esemplari, individuati con metodo statistico, sui quali verrà effettuata la conta degli anelli annuali.

Il punteggio da attribuire per l'età del soprassuolo (**PE**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per soprassuoli di età compresa fra 50 e 60 anni	0
Per soprassuoli di età compresa fra 61 e 70 anni	1
Per soprassuoli di età compresa fra 71 e 80 anni	2
Per soprassuoli di età compresa fra 81 e 90 anni	3
Per soprassuoli di età superiore 90 anni	4

16.1.2.3 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie e alle altre fonti di dati ufficiali nelle quali sono individuate con sufficiente precisione i confini delle aree di cui trattasi.

I punteggi da attribuire (**PAP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'intervento su superfici interamente ricadenti entro i confini di Parchi Nazionali o Regionali.	4
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Riserve Naturali Statali o Regionali, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali.	3
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Aree Natura 2000, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali o di Riserve Naturali Statali o Regionali.	2
Realizzazione dell'intervento su superfici non ricadenti o ricadenti per meno del 50% entro i confini di Aree Natura 2000, Parchi Nazionali o Regionali o Riserve Naturali Statali o Regionali.	0

16.1.2.4 Estensione complessiva dell'intervento.

Per estensione dell'intervento si intende la superficie complessiva sottoposta alle operazioni selvicolturali. Nel caso di interventi da realizzarsi su più corpi tale superficie è data dalla somma delle superfici dei singoli appezzamenti.

Il punteggio da attribuire (**Psup**) è riportato nella tabella che segue.

Estensione	Punti
Fino a 10,00 ha	0
Da 10,01 a 20,00 ha	1
Da 20,01 a 30,00 ha	2
Oltre 30,00 ha	3

16.1.2.5 Previsione dell'Intervento in Piani di Gestione.

Con il termine “Piano di Gestione” si intendono i Piani, approvati o in corso di approvazione o scaduti da meno di cinque anni, comunque denominati: Piano di assestamento, Piano di Gestione delle Superfici Agro-Silvo-Pastorali, ecc., il cui riferimento normativo è costituito dalla L.R. 28/1994 e dal R.D.L. 3267/1923.

Non sono considerati ai fini della presente Misura i Piani, comunque denominati, che non siano riconducibili per struttura o finalità a quelli sopra individuati.

Il punteggio da attribuire per il presente parametro (**Ppdg**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi previsti in Piani di Gestione approvati e vigenti	3
Per interventi previsti in Piani di Gestione approvati ma scaduti da meno di 5 anni	2
Per interventi previsti in Piani di Gestione in corso di approvazione	1
Per interventi da realizzarsi in proprietà per le quali non ricorre nessuna delle condizioni precedenti	0

16.1.2.6 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'impianto il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	4
Macroarea C (collina interna)	3
Macroarea B2 (Fucino)	2
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	1

16.1.3 **PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA A.1.1.**

Il punteggio da attribuire alla singola domanda sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{A.1.1} = 81 + PP + PE + PAP + P_{sup} + Ppdg + PL$$

Dove:

$PT_{A.1.1}$ = Punteggio totale per la tipologia A.1.1.

81 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento A.1.1.

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

PE = Punteggio attribuito in funzione dell'età del soprassuolo

PAP = Punteggio attribuito in funzione della superficie di intervento ricadente in area protetta o Natura 2000

P_{sup} = Punteggio attribuito in funzione della superficie complessiva di intervento

Ppdg = Punteggio attribuito in relazione alla previsione dell'intervento in Piani di Gestione

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

16.2 TIPOLOGIA A.1.2. – AVVIAMENTO ALL’ALTO FUSTO DI CEDUI INVECCHIATI

16.2.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia A.1.2. è pari a 61 punti. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se l'intervento riguarda cedui invecchiati la cui età (periodo intercorso dall'ultima utilizzazione a ceduo) è pari ad almeno il doppio del turno minimo stabilito dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella Provincia all'interno della quale è localizzato l'intervento. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito minimo inerente l'età del soprassuolo.

Per gli interventi ascrivibili a questa tipologia dovrà inoltre essere dimostrato, mediante il procedimento illustrato nell'**Allegato 2** al presente bando, che il valore di macchiatico del soprassuolo interessato risulta negativo. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito di ammissibilità inerente il valore di macchiatico del soprassuolo.

16.2.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 80 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 19 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici.
- B. Specie forestale prevalente.
- C. Età del soprassuolo.
- D. Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.
- E. Estensione complessiva dell'intervento.
- F. Previsione dell'intervento in piani di gestione.
- G. Localizzazione per macroarea decrescente (D-C-B2-B1).

16.2.2.1 Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni riportate nel paragrafo 16.1.2.1..

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni	1
Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni	0

16.2.2.2 Specie forestale prevalente.

Per specie forestale prevalente si intende la specie forestale che, sulla base di rilievi condotti in aree di saggio distribuite sull'intera superficie di intervento e individuate in maniera casuale in modo da coprire almeno il 3% della superficie, prevale in termini numerici. Nel conteggio devono essere inseriti solo gli individui (polloni o piante) con diametro pari o superiore a 7,5 cm.

I punteggi da attribuire (**PSp**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Specie prevalente faggio	3
Specie prevalente cerro	2
Specie prevalente diversa da faggio o cerro	0

16.2.2.3 Età del soprassuolo.

Per età del soprassuolo si intende il periodo intercorso dall'ultimo taglio di utilizzazione a ceduo. La stessa potrà essere determinata sia con riferimento a documenti relativi all'attuazione dell'intervento sia, ove non fosse possibile reperire tali documenti, mediante valutazione dell'età di un sufficiente numero di esemplari, individuati con metodo statistico, sui quali verrà effettuata la conta degli anelli annuali. Il punteggio da attribuire per l'età del soprassuolo (**PE**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per soprassuoli di età pari al doppio del turno previsto per la specie nelle P.M.P.F. o sui quali sia già stato effettuato almeno un primo intervento di avviamento ad A.F.	0
Per soprassuoli che hanno superato il doppio del turno previsto per la specie nelle P.M.P.F. di un numero di anni compreso fra 1 e 5, nei quali non siano già stati effettuati interventi di avviamento all'alto fusto	1
Per soprassuoli che hanno superato il doppio del turno previsto per la specie nelle P.M.P.F. di un numero di anni compreso fra 6 e 10, nei quali non siano già stati effettuati interventi di avviamento all'alto fusto	2
Per soprassuoli che hanno superato il doppio del turno previsto per la specie nelle P.M.P.F. di un numero di anni superiore a 10, nei quali non siano già stati effettuati interventi di avviamento all'alto fusto	3

16.2.2.4 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie e alle altre fonti di dati ufficiali nelle quali sono individuate con sufficiente precisione i confini delle aree di cui trattasi.

I punteggi da attribuire (**PAP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'intervento su superfici interamente ricadenti entro i confini di Parchi Nazionali o Regionali.	3
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Riserve Naturali Statali o Regionali, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali.	2
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Aree Natura 2000, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali o di Riserve Naturali Statali o Regionali.	1
Realizzazione dell'intervento su superfici non ricadenti o ricadenti per meno del 50% entro i confini di Aree Natura 2000, Parchi Nazionali o Regionali o Riserve Naturali Statali o Regionali.	0

16.2.2.5 Estensione complessiva dell'intervento.

Per estensione dell'intervento si intende la superficie complessiva sottoposta alle operazioni selvicolturali. Nel caso di interventi da realizzarsi su più corpi tale superficie è data dalla somma delle superfici dei singoli appezzamenti.

Il punteggio da attribuire (**Psup**) è riportato nella tabella che segue.

Estensione	Punti
Fino a 10,00 ha	0
Da 10,01 a 20,00 ha	1
Oltre 20,00 ha	2

16.2.2.6 Previsione dell’Intervento in Piani di Gestione.

Con il termine “Piano di Gestione” si intendono i Piani, approvati o in corso di approvazione o scaduti da meno di cinque anni, comunque denominati: Piano di assestamento, Piano di Gestione delle Superfici Agro-Silvo-Pastorali, ecc., il cui riferimento normativo è costituito dalla L.R. 28/1994 e dal R.D.L. 3267/1923.

Non sono considerati ai fini della presente Misura i Piani comunque denominati che non siano riconducibili, per struttura o finalità, a quelli sopra individuati.

Il punteggio da attribuire per il presente parametro (**Ppdg**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi previsti in Piani di Gestione approvati e vigenti	3
Per interventi previsti in Piani di Gestione approvati ma scaduti da meno di 5 anni	2
Per interventi previsti in Piani di Gestione in corso di approvazione	1
Per interventi da realizzarsi in proprietà per le quali non ricorre nessuna delle condizioni precedenti	0

16.2.2.7 Localizzazione.

Per l’attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell’impianto il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	4
Macroarea C (collina interna)	3
Macroarea B2 (Fucino)	2
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	1

16.2.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA A.1.2.

Il punteggio da attribuire alla singola domanda sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{A.1.2} = 61 + PP + PSp + PE + PAP + Psup + Ppdg + PL$$

Dove:

$PT_{A.1.2}$ = Punteggio totale per la tipologia A.1.2.

61 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento A.1.2.

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

PSp = Punteggio attribuito in funzione della specie forestale prevalente

PE = Punteggio attribuito in funzione dell’età del soprassuolo

PAP = Punteggio attribuito in funzione della superficie di intervento ricadente in area protetta o Natura 2000

Psup = Punteggio attribuito in funzione della superficie complessiva di intervento

Ppdg = Punteggio attribuito in relazione alla previsione dell’intervento in Piani di Gestione

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea



16.3 TIPOLOGIA A.1.3. – DIRADAMENTI IN FUSTAIE DI LATIFOGIE

16.3.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia A.1.3. è pari a 41 punti. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se l'intervento riguarda fustaie di latifoglie che hanno raggiunto almeno lo stadio di perticaia. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito minimo inerente lo stadio di sviluppo del soprassuolo.

Per gli interventi ascrivibili a questa tipologia dovrà inoltre essere dimostrato, mediante il procedimento illustrato nell'**Allegato 2** al presente bando, che il valore di macchiatico del soprassuolo interessato risulta negativo. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito di ammissibilità inerente il valore di macchiatico del soprassuolo.

16.3.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 60 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 19 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici.
- B. Finalità dell'intervento in relazione all'origine gamica o agamica del soprassuolo.
- C. Specie forestale prevalente.
- D. Età del soprassuolo.
- E. Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.
- F. Estensione complessiva dell'intervento.
- G. Previsione dell'intervento in piani di gestione.
- H. Localizzazione per macroarea decrescente (D-C-B2-B1).

16.3.2.1 Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni riportate nel paragrafo 16.1.2.1..

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni	1
Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni	0

16.3.2.2 Finalità dell'intervento in relazione all'origine gamica o agamica del soprassuolo.

Per origine del soprassuolo si intende la modalità con la quale hanno avuto origine le piante che lo costituiscono. In tal senso la stessa può essere gamica (quando la maggior parte delle piante hanno avuto origine da seme) o agamica (quando la maggior parte delle piante hanno avuto origine da polloni, e in questo caso si parla di fustaia transitoria).

I punteggi da attribuire (**PF**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi condotti in fustaie di origine agamica (fustaie transitorie)	3
Per interventi condotti in fustaie di origine gamica	1

16.3.2.3 Specie forestale prevalente.

Per specie forestale prevalente si intende la specie forestale che, sulla base di rilievi condotti in aree di saggio distribuite sull'intera superficie di intervento e individuate in maniera casuale in modo da coprire almeno il 3% della superficie, prevale in termini numerici. Nel conteggio devono essere inseriti solo gli individui con diametro a petto d'uomo pari o superiore a 7,5 cm. I punteggi da attribuire (**PSp**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Specie prevalente faggio	2
Specie prevalente cerro	1
Specie prevalente diversa da faggio o cerro	0

16.3.2.4 Età del soprassuolo.

L'età del soprassuolo potrà essere determinata sia con riferimento a documenti relativi all'attuazione dell'ultimo intervento di utilizzazione a fine turno sia, ove non fosse possibile reperire tali documenti, mediante valutazione dell'età di un sufficiente numero di esemplari, individuati con metodo statistico, sui quali verrà effettuata la conta degli anelli annuali. Il punteggio da attribuire per l'età del soprassuolo (**PE**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per soprassuoli di età \leq alla metà del turno minimo previsto per la specie nelle P.M.P.F.	0
Per soprassuoli di età compresa fra la metà e i 2/3 del turno minimo previsto per la specie nelle P.M.P.F.	1
Per soprassuoli che hanno superato i 2/3 del turno minimo previsto per la specie nelle P.M.P.F.	2

16.3.2.5 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie e alle altre fonti di dati ufficiali nelle quali sono individuate con sufficiente precisione i confini delle aree di cui trattasi. I punteggi da attribuire (**PAP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'intervento su superfici interamente ricadenti entro i confini di Parchi Nazionali o Regionali.	3
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Riserve Naturali Statali o Regionali, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali.	2
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Aree Natura 2000, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali o di Riserve Naturali Statali o Regionali.	1
Realizzazione dell'intervento su superfici non ricadenti o ricadenti per meno del 50% entro i confini di Aree Natura 2000, Parchi Nazionali o Regionali o Riserve Naturali Statali o Regionali.	0

16.3.2.6 Estensione complessiva dell'intervento.

Per estensione dell'intervento si intende la superficie complessiva sottoposta alle operazioni selvicolturali. Nel caso di interventi da realizzarsi su più corpi



tale superficie è data dalla somma delle superfici dei singoli appezzamenti. Il punteggio da attribuire (**Psup**) è riportato nella tabella che segue.

Estensione	Punti
Fino a 20,00 ha	0
Oltre 20,00 ha	1

16.3.2.7 Previsione dell'Intervento in Piani di Gestione.

Con il termine “Piano di Gestione” si intendono i Piani, approvati o in corso di approvazione o scaduti da meno di cinque anni, comunque denominati: Piano di assestamento, Piano di Gestione delle Superfici Agro-Silvo-Pastorali, ecc., il cui riferimento normativo è costituito dalla L.R. 28/1994 e dal R.D.L. 3267/1923. Non sono considerati ai fini della presente Misura i Piani comunque denominati che non siano riconducibili, per struttura o finalità, a quelli sopra individuati. Il punteggio da attribuire per il presente parametro (**Ppdg**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi previsti in Piani di Gestione approvati e vigenti	3
Per interventi previsti in Piani di Gestione approvati ma scaduti da meno di 5 anni	2
Per interventi previsti in Piani di Gestione in corso di approvazione	1
Per interventi da realizzarsi in proprietà per le quali non ricorre nessuna delle condizioni precedenti	0

16.3.2.8 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'impianto il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	4
Macroarea C (collina interna)	3
Macroarea B2 (Fucino)	2
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	1

16.3.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA A.1.3.

Il punteggio da attribuire alla singola domanda sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{A.1.3} = 41 + PP + PF + PSp + PE + PAP + Psup + Ppdg + PL$$

Dove:

$PT_{A.1.3}$ = Punteggio totale per la tipologia A.1.3.

41 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento A.1.3.

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

PF = Punteggio attribuito in funzione della finalità dell'intervento in relazione all'origine gamica o agamica del soprassuolo

PSp = Punteggio attribuito in funzione della specie forestale prevalente

PE = Punteggio attribuito in funzione dell'età del soprassuolo

PAP = Punteggio attribuito in funzione della superficie di intervento ricadente in area protetta o Natura 2000

Psup = Punteggio attribuito in funzione della superficie complessiva di intervento

Ppdg = Punteggio attribuito in relazione alla previsione dell'intervento in Piani di Gestione

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

16.4 TIPOLOGIA A.1.4. – TAGLI VOLTI ALLA DISETANEIZZAZIONE DI FUSTAIE COETANEE

16.4.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia A.1.4. è pari a 21 punti. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se per l'intervento è dimostrato, mediante il procedimento illustrato nell'**Allegato 2** al presente bando, che il valore di macchiatico del soprassuolo interessato risulta negativo. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito di ammissibilità inerente il valore di macchiatico del soprassuolo.

16.4.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 40 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 19 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici
- B. Finalità dell'intervento in relazione all'origine gamica o agamica del soprassuolo
- C. Specie forestale prevalente.
- D. Età del soprassuolo.
- E. Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.
- F. Estensione complessiva dell'intervento.
- G. Previsione dell'intervento in piani di gestione.
- H. Localizzazione per macroarea decrescente (D-C-B2-B1).

16.4.2.1 Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni riportate nel paragrafo 16.1.2.1..

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni	1
Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni	0

16.4.2.2 Finalità dell'intervento in relazione all'origine gamica o agamica del soprassuolo.

Per origine del soprassuolo si intende la modalità con la quale hanno avuto origine le piante che lo costituiscono. In tal senso la stessa può essere gamica (quando la maggior parte delle piante hanno avuto origine da seme) o agamica (quando la maggior parte delle piante hanno avuto origine da polloni, e in questo caso si parla di fustaia transitoria).

I punteggi da attribuire (**PF**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi condotti in fustaie di origine agamica (fustaie transitorie)	3
Per interventi condotti in fustaie di origine gamica	1



16.4.2.3 Specie forestale prevalente.

Per specie forestale prevalente si intende la specie forestale che, sulla base di rilievi condotti in aree di saggio distribuite sull'intera superficie di intervento e individuate in maniera casuale in modo da coprire almeno il 3% della superficie, prevale in termini numerici. Nel conteggio devono essere inseriti solo gli individui con diametro pari o superiore a 7,5 cm.

I punteggi da attribuire (**PSp**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Specie prevalente faggio	2
Specie prevalente cerro	1
Specie prevalente diversa da faggio o cerro	0

16.4.2.4 Età del soprassuolo.

Per età del soprassuolo si intende il periodo intercorso dall'ultimo taglio di utilizzazione di fine turno. La stessa potrà essere determinata sia con riferimento a documenti relativi all'attuazione dell'intervento sia, ove non fosse possibile reperire tali documenti, mediante valutazione dell'età di un sufficiente numero di esemplari, individuati con metodo statistico, sui quali verrà effettuata la conta degli anelli annuali. Il punteggio da attribuire per l'età del soprassuolo (**PE**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per soprassuoli di età pari o inferiore alla metà del turno minimo previsto per la specie nelle P.M.P.F.	0
Per soprassuoli di età compresa fra la metà e i 3/4 del turno minimo previsto per la specie nelle P.M.P.F.	1
Per soprassuoli che hanno superato i 3/4 del turno minimo previsto per la specie nelle P.M.P.F.	2

16.4.2.5 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie e alle altre fonti di dati ufficiali nelle quali sono individuate con sufficiente precisione i confini delle aree di cui trattasi.

I punteggi da attribuire (**PAP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'intervento su superfici interamente ricadenti entro i confini di Parchi Nazionali o Regionali.	3
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Riserve Naturali Statali o Regionali, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali.	2
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Aree Natura 2000, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali o di Riserve Naturali Statali o Regionali.	1
Realizzazione dell'intervento su superfici non ricadenti o ricadenti per meno del 50% entro i confini di Aree Natura 2000, Parchi Nazionali o Regionali o Riserve Naturali Statali o Regionali.	0

16.4.2.6 Previsione dell'Intervento in Piani di Gestione.

Con il termine “Piano di Gestione” si intendono i Piani, approvati o in corso di approvazione o scaduti da meno di cinque anni, comunque denominati: Piano di assestamento, Piano di Gestione delle Superfici Agro-Silvo-Pastorali, ecc., il cui riferimento normativo è costituito dalla L.R. 28/1994 e dal R.D.L. 3267/1923. Non sono considerati ai fini della presente Misura i Piani

comunque denominati che non siano riconducibili, per struttura o finalità, a quelli sopra individuati.

Il punteggio da attribuire per il presente parametro (**Ppdg**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi previsti in Piani di Gestione approvati e vigenti	4
Per interventi previsti in Piani di Gestione approvati ma scaduti da meno di cinque anni	3
Per interventi previsti in Piani di Gestione in corso di approvazione	2
Per interventi da realizzarsi in proprietà per le quali non ricorre nessuna delle condizioni precedenti	0

16.4.2.7 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'impianto il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	4
Macroarea C (collina interna)	3
Macroarea B2 (Fucino)	2
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	1

16.4.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA A.1.4.

Il punteggio da attribuire alla singola domanda sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{A.1.4} = 21 + PP + PF + PSp + PE + PAP + Ppdg + PL$$

Dove:

$PT_{A.1.4}$ = Punteggio totale per la tipologia A.1.4.

21 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento A.1.4.

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

PF = Punteggio attribuito in funzione della finalità dell'intervento in relazione all'origine gamica o agamica del soprassuolo

PSp = Punteggio attribuito in funzione della specie forestale prevalente

PE = Punteggio attribuito in funzione dell'età del soprassuolo

PAP = Punteggio attribuito in funzione della superficie di intervento ricadente in area protetta o Natura 2000

Ppdg = Punteggio attribuito in relazione alla previsione dell'intervento in Piani di Gestione

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

16.5 TIPOLOGIA A.1.5. – SFOLLI IN GIOVANI SOPRASSUOLI

16.5.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia A.1.5. è pari a 21 punti. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se l'intervento riguarda fustaie che non hanno ancora raggiunto lo stadio di spessina. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito minimo inerente lo stadio di sviluppo del soprassuolo.



Per gli interventi ascrivibili a questa tipologia dovrà inoltre essere dimostrato, mediante il procedimento illustrato nell'**Allegato 2** al presente bando, che il valore di macchiatico del soprassuolo interessato risulta negativo. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito di ammissibilità inerente il valore di macchiatico del soprassuolo.

16.5.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 40 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 19 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici
- B. Finalità dell'intervento in relazione all'origine gamica o agamica del soprassuolo
- C. Specie forestale prevalente.
- D. Età del soprassuolo.
- E. Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.
- F. Estensione complessiva dell'intervento.
- G. Previsione dell'intervento in piani di gestione.
- H. Localizzazione per macroarea decrescente (D-C-B2-B1).

16.5.2.1 Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni riportate nel paragrafo 16.1.2.1.

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni	1
Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni	0

16.5.2.2 Finalità dell'intervento in relazione all'origine gamica o agamica del soprassuolo.

Per origine del soprassuolo si intende la modalità con la quale hanno avuto origine le piante che lo costituiscono. In tal senso la stessa può essere gamica (quando la maggior parte delle piante hanno avuto origine da seme) o agamica (quando la maggior parte delle piante hanno avuto origine da polloni, e in questo caso si parla di fustaia transitoria).

I punteggi da attribuire (**PF**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi condotti in fustaie di origine agamica (fustaie transitorie)	1
Per interventi condotti in fustaie di origine gamica	3

16.5.2.3 Specie forestale prevalente.

Per specie forestale prevalente si intende la specie forestale che, sulla base di rilievi condotti in aree di saggio distribuite sull'intera superficie di intervento e individuate in maniera casuale in modo da coprire almeno il 3% della

superficie, prevale in termini numerici. Nel conteggio devono essere inseriti solo gli individui con diametro a petto d'uomo pari o superiore a 2,5 cm.

I punteggi da attribuire (**PSp**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Specie prevalente appartenente al genere Pinus o ad altre conifere	2
Specie prevalente faggio o cerro	1
Specie prevalente diversa da pini o altre conifere, faggio o cerro	0

16.5.2.4 Età del soprassuolo.

Per età del soprassuolo si intende l'età media degli esemplari componenti il soprassuolo. La stessa potrà essere determinata sia con riferimento a documenti d'archivio sia, ove non fosse possibile reperire tali documenti, mediante valutazione dell'età di un sufficiente numero di soggetti, individuati con metodo statistico, sui quali verrà effettuata la conta degli anelli annuali.

Il punteggio da attribuire per l'età del soprassuolo (**PE**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per soprassuoli di età pari o inferiore a 1/10 del turno minimo previsto per la specie nelle P.M.P.F.	2
Per soprassuoli di età compresa fra 1/10 e 2/10 del turno minimo previsto per la specie nelle P.M.P.F.	1
Per soprassuoli che hanno superato i 2/10 del turno minimo previsto per la specie nelle P.M.P.F.	0

16.5.2.5 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie e alle altre fonti di dati ufficiali nelle quali sono individuate con sufficiente precisione i confini delle aree di cui trattasi.

I punteggi da attribuire (**PAP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'intervento su superfici interamente ricadenti entro i confini di Parchi Nazionali o Regionali.	3
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Riserve Naturali Statali o Regionali, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali.	2
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Aree Natura 2000, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali o di Riserve Naturali Statali o Regionali.	1
Realizzazione dell'intervento su superfici non ricadenti o ricadenti per meno del 50% entro i confini di Aree Natura 2000, Parchi Nazionali o Regionali o Riserve Naturali Statali o Regionali.	0

16.5.2.6 Previsione dell'Intervento in Piani di Gestione.

Con il termine “Piano di Gestione” si intendono i Piani, approvati o in corso di approvazione o scaduti da meno di cinque anni, comunque denominati: Piano di assestamento, Piano di Gestione delle Superfici Agro-Silvo-Pastorali, ecc., il cui riferimento normativo è costituito dalla L.R. 28/1994 e dal R.D.L. 3267/1923. Non sono considerati ai fini della presente Misura i Piani comunque denominati che non siano riconducibili, per struttura o finalità, a quelli sopra individuati.

Il punteggio da attribuire per il presente parametro (**Ppdg**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi previsti in Piani di Gestione approvati e vigenti	4
Per interventi previsti in Piani di Gestione approvati ma scaduti da meno di cinque anni	3
Per interventi previsti in Piani di Gestione in corso di approvazione	2
Per interventi da realizzarsi in proprietà per le quali non ricorre nessuna delle condizioni precedenti	0

16.5.2.7 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'impianto il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	4
Macroarea C (collina interna)	3
Macroarea B2 (Fucino)	2
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	1

16.5.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA A.1.5.

Il punteggio da attribuire alla singola domanda sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{A.1.5.} = 21 + PP + PF + PSp + PE + PAP + Ppdg + PL$$

Dove:

$PT_{A.1.5.}$ = Punteggio totale per la tipologia A.1.5.

21 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento A.1.5.

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

PF = Punteggio attribuito in funzione della finalità dell'intervento in relazione all'origine gamica o agamica del soprassuolo

PSp = Punteggio attribuito in funzione della specie forestale prevalente

PE = Punteggio attribuito in funzione dell'età del soprassuolo

PAP = Punteggio attribuito in funzione della superficie di intervento ricadente in area protetta o Natura 2000

$Ppdg$ = Punteggio attribuito in relazione alla previsione dell'intervento in Piani di Gestione

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

16.6 TIPOLOGIA A.2. – SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

16.6.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia A.2. è pari a 11 punti. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se l'intervento riguarda la realizzazione o il ripristino di opere di sistemazione idraulico-forestale all'interno di soprassuoli di origine artificiale o in soprassuoli di neoformazione insediatisi naturalmente in aree precedentemente destinate ad altri usi. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito minimo inerente la tipologia di soprassuolo interessato dalle opere.

16.6.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 20 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 9

punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici
- B. Caratteristiche morfo-topografiche (pendenza)
- C. Presenza ed entità di fenomeni di dissesto
- D. Presenza di centri abitati e/o infrastrutture
- E. Tipologia dell'intervento (ripristino o realizzazione *ex-novo*)
- F. Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000
- G. Previsione dell'intervento in piani di gestione
- H. Localizzazione per macroarea decrescente (D-C-B2-B1)
- I. Interventi combinati con interventi della tipologia A.1.

16.6.2.1 Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni riportate al paragrafo 16.1.2.1., con l'avvertenza che per interventi si intendono esclusivamente quelli inerenti le sistemazioni idraulico-forestali.

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici \geq a 10 anni	1
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici $<$ a 10 anni	0

16.6.2.2 Caratteristiche morfo-topografiche (pendenza).

Con riferimento alla situazione prevalente in termini di superficie, i punteggi (PMT) da attribuire sono individuati nella tabella che segue, nella quale il fattore pendenza è posto in combinazione con le tipologie litologiche riscontrabili. Tale correlazione si rende necessaria in quanto la pendenza da sola non fornisce un sufficiente indice di suscettibilità ai fenomeni di dissesto idrogeologico, che dipendono in maniera determinante dal substrato litologico. Ai soli fini dell'attribuzione dei punteggi ai singoli progetti sono pertanto da considerare le seguenti tipologie litologiche, per l'individuazione delle quali occorre fare riferimento alla Carta Geologica dell'Abruzzo in scala 1:100.000 di L. Vezzani e F. Ghisetti.

- Roccia pseudocoerente con prevalenza dei termini argillosi e/o limosi inclusi depositi di copertura di qualsiasi natura e spessore affioranti su versanti carbonatici regolarizzati.
- Roccia incoerente ad elementi mediofini (sabbie).
- Roccia incoerente ad elementi grossolani (ciottoli, ghiaie, depositi detritici di versante).

I punteggi da attribuire (**PMT**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi condotti in aree caratterizzate dalle tipologie litologiche: Roccia pseudocoerente con prevalenza dei termini argillosi e/o limosi inclusi depositi di copertura di qualsiasi natura e spessore affioranti su versanti carbonatici regolarizzati; Roccia incoerente ad elementi mediofini (sabbie); Roccia incoerente ad elementi grossolani (ciottoli, ghiaie, depositi detritici di versante) con pendenza media $>$ al 35%	1
Per interventi condotti in aree caratterizzate da tipologie litologiche diverse da quelle elencate o comunque aventi pendenza media $<$ al 35%	0



16.6.2.3 Presenza ed entità di fenomeni di dissesto

Il censimento dei fenomeni di dissesto è rappresentato nella carta geomorfologica del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, che costituisce riferimento per l'individuazione degli stessi nelle aree oggetto di intervento. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente parametro occorre verificare sulla carta geomorfologica la presenza o l'assenza all'interno dell'area interessata dagli interventi proposti dei fenomeni di seguito elencati:

- *Versante con deformazioni superficiali lente, calanchi e forme similari*
- *Presenza di solchi da ruscellamento concentrati, forme di dilavamento prevalentemente diffuso, forme di dilavamento prevalentemente concentrato.*

I punteggi da attribuire **(PD)** sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Presenza di fenomeni di dissesto	1
Assenza di fenomeni di dissesto	0

16.6.2.4 Presenza di centri abitati e/o infrastrutture

Per tenere nel debito conto la probabilità che un fenomeno erosivo possa causare danni a persone o a cose occorre attribuire al progetto un punteggio specifico in funzione della presenza di centri abitati o infrastrutture sia all'interno dell'area interessata dagli interventi sia immediatamente a valle di essa. I punteggi da attribuire **(PR)** sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Presenza di centri abitati, nuclei industriali o artigianali, insediamenti produttivi agricoli, autostrade, strade statali e provinciali, ferrovie, elettrodotti, metanodotti, all'interno o immediatamente a valle dell'area interessata dagli interventi	1
Assenza di centri abitati o infrastrutture all'interno o immediatamente a valle dell'area interessata dagli interventi	0

16.6.2.5 Tipologia dell'intervento (ripristino o realizzazione ex-novo)

Al fine di favorire il ripristino delle opere di sistemazione già esistenti nell'area oggetto degli interventi occorre stabilire se questi sono prevalenti o meno rispetto alla realizzazione di nuove opere in funzione della spesa necessaria all'attuazione degli interventi. Pertanto in sede di progettazione occorrerà evidenziare separatamente gli importi dei lavori relativi ad operazioni di ripristino e gli importi dei lavori relativi alla realizzazione di nuove opere. I punteggi da attribuire **(PTI)** sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Importo dei lavori riguardanti il recupero o ripristino di sistemazioni esistenti superiore di almeno il 10% rispetto all'importo dei lavori necessari per realizzare nuove opere	1
Importo dei lavori riguardanti il recupero o ripristino di sistemazioni esistenti inferiore o comunque superiore di una percentuale inferiore al 10% rispetto all'importo dei lavori necessari per realizzare nuove opere	0

16.6.2.6 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie e alle altre fonti di dati ufficiali nelle quali sono individuate con sufficiente precisione i confini delle aree di cui trattasi. I punteggi da attribuire **(PAP)** sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Parchi Nazionali o Regionali, Riserve Naturali Statali o Regionali, Aree Natura 2000	1
Realizzazione dell'intervento su sup. non ricadenti o ricadenti per meno del 50% entro i confini di Parchi Naz.li o Reg.li, Riserve Naturali Statali o Reg.li, Aree Natura 2000	0

16.6.2.7 Previsione dell'intervento in Piani di Gestione.

Con il termine “Piano di Gestione” si intendono in questo caso, oltre ai Piani, comunque denominati (Piano di assestamento, Piano di Gestione delle Superfici Agro-Silvo-Pastorali, ecc.) il cui riferimento normativo è costituito dalla L.R. 28/1994 e dal R.D.L. 3267/1923, anche i Piani relativi alla gestione delle Aree Natura 2000. Il punteggio da attribuire per il presente parametro (**Ppdg**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi previsti in Piani di Gestione approvati e vigenti, o approvati ma scaduti da meno di cinque anni, o in corso di approvazione	1
Per interventi da realizzarsi in proprietà per le quali non ricorre nessuna delle condizioni precedenti	0

16.6.2.8 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'intervento il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	1,0
Macroarea C (collina interna)	0,7
Macroarea B2 (Fucino)	0,6
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	0,5

16.6.2.9 Combinazione dell'intervento con interventi della tipologia A.1.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro (**PC**) occorre far riferimento alla tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Interventi combinati con le tipologie A.1.1. e A.1.5.	1
Interventi non combinati con le tipologie A.1.1. e A.1.5.	0

16.6.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA A.2.

Il punteggio da attribuire alla singola domanda sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{A.2.} = 11 + PP + PMT + PD + PR + PTI + PAP + Ppdg + PL + PC$$

Dove:

PT_{A.2.} = Punteggio totale per la tipologia A.2.

21 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento A.2.

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

PMT = Punteggio attribuito in funzione delle caratteristiche morfo-topografiche dell'area di intervento

PD = Punteggio attribuito in funzione della presenza ed entità dei fenomeni di dissesto

PR = Punteggio attribuito in funzione della presenza di centri abitati o infrastrutture

PTI = Punteggio attribuito in funzione della tipologia dell'intervento

PAP = Punteggio attribuito in funzione della superficie di intervento ricadente in area protetta o Natura 2000

Ppdg = Punteggio attribuito in relazione alla previsione dell'intervento in Piani di Gestione

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

PC = Punteggio attribuito in funzione della combinazione degli interventi con interventi di cui alla tipologia A.1.

16.7 TIPOLOGIA A.3. – RICOSTITUZIONE O CREAZIONE DI AREE APERTE

16.7.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia A.3. è pari a 6 punti. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se l'intervento riguarda boschi coetanei o coetaneiformi nei quali la realizzazione di aree aperte è utile al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito minimo inerente la tipologia di soprassuolo interessato dalle opere. Il requisito di cui sopra può non sussistere solo nel caso di interventi nei quali è prevista esclusivamente la ceduzione a capitozza.

Per gli interventi ascrivibili a questa tipologia dovrà essere comunque dimostrato, mediante il procedimento illustrato nell'**Allegato 2** al presente bando, che il valore di macchiatico del soprassuolo interessato risulta negativo. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito di ammissibilità inerente il valore di macchiatico del soprassuolo.

16.7.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 10 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 4 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici
- B. Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000
- C. Specie prevalente
- D. Previsione dell'intervento in piani o programmi di gestione
- E. Interventi combinati con interventi della tipologia A.1.
- F. Localizzazione per macroarea decrescente (D-C-B2-B1)

16.7.2.1 Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni riportate nel paragrafo 16.1.2.1. I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziam. pubblici \geq a 10 anni	0,5
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziam. pubblici $<$ a 10 anni	0

16.7.2.2 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie e alle altre fonti di dati ufficiali nelle quali sono individuate con sufficiente precisione i confini delle aree di cui trattasi. I punteggi da attribuire (**PAP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Parchi Nazionali o Regionali, Riserve Naturali Statali o Regionali, Aree Natura 2000	1
Realizzazione dell'intervento su superfici non ricadenti o ricadenti per meno del 50% entro i confini di Parchi Naz.li o Reg.li, Riserve Naturali Statali o Regionali, Aree Natura 2000	0

16.7.2.3 Specie forestale prevalente.

Per specie forestale prevalente si intende la specie forestale che, sulla base di rilievi condotti in aree di saggio distribuite sull'intera superficie di intervento e individuate in maniera casuale in modo da coprire almeno il 3% della superficie, prevale in termini numerici. Nel conteggio devono essere inseriti solo gli individui con diametro pari o superiore a 7,5 cm. I punteggi da attribuire (**PSp**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Specie prevalente pino o altre conifere, faggio o cerro	0,5
Specie prevalente diversa da pini o altre conifere, faggio o cerro	0

16.7.2.4 Previsione dell'Intervento in Piani o Programmi di Gestione.

Il presente parametro si riferisce ai Piani, comunque denominati (Piano di assestamento, Piano di Gestione delle Superfici Agro-Silvo-Pastorali, ecc.) il cui riferimento normativo è costituito dalla L.R. 28/1994 e dal R.D.L. 3267/1923, nonché ai Piani del Parco e a quelli relativi alla gestione delle Aree Natura 2000. Il punteggio da attribuire per il presente parametro (**Ppdg**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi previsti in Piani approvati e vigenti, o approvati ma scaduti da meno di cinque anni, o in corso di approvazione	0,5
Per interventi in proprietà per le quali non ricorre nessuna delle condizioni precedenti	0

16.7.2.5 Combinazione dell'intervento con interventi della tipologia A.1.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro (**PC**) occorre far riferimento alla tabella che segue. Per quanto concerne la tipologia A.1.1. la combinazione può essere fatta valere solo ed esclusivamente per interventi che non prevedano l'esecuzione di tagli a buche.

Localizzazione	Punti
Interventi combinati con le tipologie A.1.1., A.1.3. e A.1.4.	0,5
Interventi non combinati con le tipologie A.1.1., A.1.3. e A.1.5.	0

16.7.2.6 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'intervento il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	1,0
Macroarea C (collina interna)	0,6
Macroarea B2 (Fucino)	0,5
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	0,3

16.7.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA A.3.

Il punteggio da attribuire alla singola domanda sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{A.3.} = 6 + PP + PAP + PSp + Ppdg + PC + PL$$

Dove:

$PT_{A.3.}$ = Punteggio totale per la tipologia A.3.

6 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento A.3.

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici



PAP = Punteggio attribuito in funzione della superficie di intervento ricadente in area protetta o Natura 2000

PSp = Punteggio attribuito in funzione della specie forestale prevalente

Ppdg = Punteggio attribuito in relazione alla previsione dell'intervento in Piani o Programmi di Gestione

PC = Punteggio attribuito in funzione della combinazione degli interventi con interventi di cui alla tipologia A.1.

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

16.8 TIPOLOGIA A.4. – INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE

16.8.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia A.4. è pari a 1 punto. Tale punteggio potrà essere attribuito solo nel caso in cui sia dimostrato, mediante il procedimento illustrato nell'**Allegato 2** al presente bando, che il valore di macchiatico del soprassuolo interessato risulta negativo. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito di ammissibilità inerente il valore di macchiatico del soprassuolo.

16.8.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 5 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 4 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici
- B. Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000
- C. Previsione dell'intervento in piani o programmi di gestione
- D. Localizzazione per macroarea decrescente (D-C-B2-B1)

16.8.2.1 Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento analogo realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni riportate nel paragrafo 16.1.2.1., con l'avvertenza che per interventi si intendono esclusivamente quelli ascrivibili alla presente tipologia. I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziam. pubblici \geq a 10 anni	0,5
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziam. pubblici $<$ a 10 anni	0

16.8.2.2 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie e alle altre fonti di dati ufficiali nelle quali sono individuate con sufficiente precisione i confini delle aree di cui trattasi. I punteggi da attribuire (**PAP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Parchi Nazionali o Regionali, Riserve Naturali Statali o Regionali, Aree Natura 2000	1
Realizzazione dell'intervento su superfici non ricadenti o ricadenti per meno del 50% entro i confini di Parchi Naz.li o Reg.li, Riserve Naturali, Aree Natura 2000	0

16.8.2.3 Previsione dell'Intervento in Piani o Programmi di Gestione.

Il presente parametro si riferisce ai Piani, comunque denominati (Piano di assestamento, Piano di Gestione delle Superfici Agro-Silvo-Pastorali, ecc.) il cui riferimento normativo è costituito dalla L.R. 28/1994 e dal R.D.L. 3267/1923, nonché ai Piani del Parco e a quelli relativi alla gestione delle Aree Natura 2000.

Il punteggio da attribuire per il presente parametro (**Ppdg**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi previsti in Piani approvati e vigenti, o approvati ma scaduti da meno di cinque anni, o in corso di approvazione	0,5
Per interventi da realizzarsi in proprietà per le quali non ricorre nessuna delle condizioni precedenti	0

16.8.2.4 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'intervento il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	2,0
Macroarea C (collina interna)	1,0
Macroarea B2 (Fucino)	0,5
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	0,3

16.8.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA A.4.

Il punteggio da attribuire alla singola domanda sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{A.4} = 1 + PP + PAP + Ppdg + PL$$

Dove:

$PT_{A.4}$ = Punteggio totale per la tipologia A.4.

1 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento A.4.

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

PAP = Punteggio attribuito in funzione della superficie di intervento ricadente in area protetta o Natura 2000

Ppdg = Punteggio attribuito in relazione alla previsione dell'intervento in Piani o Programmi di Gestione

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

16.9 TIPOLOGIA A.5. – STAGNI, LAGHETTI, TORBIERE

16.9.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia A.5. è pari a 1 punto.

16.9.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 5 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 4 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.



- A. Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici
- B. Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000
- C. Previsione dell'intervento in piani o programmi di gestione
- D. Localizzazione per macroarea decrescente (D-C-B2-B1)

16.9.2.1 Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento analogo realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni riportate nel paragrafo 16.1.2.1., con l'avvertenza che per interventi si intendono esclusivamente quelli inerenti la stessa tipologia.

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziam. pubblici \geq a 10 anni	0,5
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziam. pubblici $<$ a 10 anni	0

16.9.2.2 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie e alle altre fonti di dati ufficiali nelle quali sono individuate con sufficiente precisione i confini delle aree di cui trattasi.

I punteggi da attribuire (**PAP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Parchi Nazionali o Regionali, Riserve Naturali Statali o Regionali, Aree Natura 2000	1
Realizzazione dell'intervento su superfici non ricadenti o ricadenti per meno del 50% entro i confini di Parchi Nazionali o Regionali, Riserve Naturali Statali o Regionali, Aree Natura 2000	0

16.9.2.3 Previsione dell'Intervento in Piani o Programmi di Gestione.

Il presente parametro si riferisce ai Piani, comunque denominati (Piano di assestamento, Piano di Gestione delle Superfici Agro-Silvo-Pastorali, ecc.) il cui riferimento normativo è costituito dalla L.R. 28/1994 e dal R.D.L. 3267/1923, nonché ai Piani del Parco e a quelli relativi alla gestione delle Aree Natura 2000.

Il punteggio da attribuire per il presente parametro (**Ppdg**) è riportato nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi previsti in Piani approvati e vigenti, o approvati ma scaduti da meno di cinque anni, o in corso di approvazione	0,5
Per interventi da realizzarsi in proprietà per le quali non ricorre nessuna delle condizioni precedenti	0

16.9.2.4 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'intervento il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	2,0
Macroarea C (collina interna)	1,0
Macroarea B2 (Fucino)	0,5
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	0,3

16.9.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA A.5.

Il punteggio da attribuire alla singola domanda sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{A.5.} = 1 + PP + PAP + Ppdg + PL$$

Dove:

$PT_{A.5.}$ = Punteggio totale per la tipologia A.5.

1 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento A.5.

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

PAP = Punteggio attribuito in funzione della superficie di intervento ricadente in area protetta o Natura 2000

Ppdg = Punteggio attribuito in relazione alla previsione dell'intervento in Piani o Programmi di Gestione

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

17 LIMITI MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE, RIDUZIONI E PRECEDENZE

Il PSR Abruzzo 2007-2013 prevede la possibilità, in sede di emanazione dei bandi, di stabilire limiti massimi di spesa ammissibile oltre i quali al punteggio attribuito alla domanda si applica un coefficiente di riduzione. Tali limiti massimi sono quelli di seguito elencati con riferimento alle diverse tipologie.

Tipologia di intervento	Spesa massima ammissibile
A.1.1., A.1.2., A.1.3., A.1.4., A.1.5., A.3. <u>non in combinazione con interventi di cui alle tipologie A.1.</u>	€ 300.000,00
A.2., A.3. <u>in combinazione con interventi di cui alle tipologie A.1., A.4., A.5.</u>	€ 50.000,00


Per importi di spesa preventivata dal richiedente superiori alla spesa massima per tipologia come sopra definita **si applica al punteggio attribuito alla domanda un coefficiente di riduzione pari a 0,5.**

Inoltre, per ognuna delle tipologie di intervento occorre inoltrare apposita domanda. Ciò significa che lo stesso soggetto che intende effettuare interventi nell'ambito delle tipologie previste **dovrà presentare una domanda, cui va allegata la documentazione richiesta, per ogni tipologia.**

Al singolo richiedente è tuttavia consentita la presentazione, nell'ambito della medesima tipologia di intervento, di più domande con i relativi progetti. In tal caso il richiedente è tenuto ad indicare l'ordine di priorità con il quale desidera siano valutate le domande (1°, 2°, ecc.); in sede di elaborazione della graduatoria regionale il Servizio Politiche Forestali provvederà ad applicare al punteggio attribuito alle domande successive alla prima, nel caso ricorrano le fattispecie di cui alla tabella che segue, i coefficienti di riduzione nella stessa indicati:

Caso	Coefficiente
Seconda domanda (per la stessa tipologia) presentata dallo stesso richiedente	0,5
Altre domande, oltre alla seconda (per la stessa tipologia), presentate dallo stesso richiedente	0,2

Nel caso in cui due o più domande raggiungano, sulla base della procedura precedentemente esposta, pari punteggio, avranno precedenza le istanze presentate dalle seguenti tipologie di beneficiario (in ordine decrescente):



1. enti pubblici;
2. consorzi e cooperative forestali con almeno il 20% degli addetti donna;
3. consorzi e cooperative forestali;
4. imprenditrici agricole professionali;
5. imprenditori agricoli professionali;
6. persone fisiche e giuridiche di diritto privato (donne o con rappresentante legale donna);
7. persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al richiedente di minore età anagrafica. Per le forme associative si prenderà in considerazione la media dell'età dei soci; per Enti Pubblici e Consorzi sarà considerata l'età media dei componenti l'organo deputato all'approvazione della presentazione della domanda di finanziamento.

In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

18 LINEA DI AZIONE B: INVESTIMENTI PER FINALITÀ SOCIALI E TURISTICO-RICREATIVE

Nell'ambito di questa linea di azione saranno valutati per l'eventuale ammissione a finanziamento interventi ascrivibili alle tipologie di seguito elencate, da realizzarsi nell'ambito di foreste o superfici boscate comunque rientranti nelle definizioni di “foresta” o di “zona boschiva” contenute nel presente Bando al fine di valorizzare le stesse in termini di pubblica utilità e di favorirne l'uso a scopi ricreativi, turistici e sociali.

- Tipologia B.1. Sentieri. Sistemazione o realizzazione ex-novo di sentieri utilizzabili sia per scopi selvicolturali sia per finalità turistico-ricreative.
- Tipologia B.2. Aree di sosta. Realizzazione ex-novo o sistemazione di aree di sosta, eventualmente attrezzate per picnic, in punti panoramici o comunque di particolare interesse, nonché di cartellonistica recante indicazioni per gli escursionisti o informazioni di carattere ambientale, storico e culturale.
- Tipologia B.3. Rifugi. Ristrutturazione o adeguamento di bivacchi o rifugi forestali da destinare alla fruizione gratuita da parte del pubblico.

18.1 TIPOLOGIA B.1. – SENTIERI

18.1.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia B.1. è pari a 41 punti. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se l'intervento riguarda la realizzazione o il ripristino di sentieri all'interno di soprassuoli di origine artificiale o naturale di estensione minima pari a ettari 10,00. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito minimo inerente l'estensione del soprassuolo interessato dalle opere.

18.1.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 60 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 19 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici.
- B. Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.
- C. Rapporto fra sviluppo dei sentieri e superficie boscata servita.
- D. Interventi realizzati nell'ambito di aziende agrituristiche.
- E. Tipologia dell'intervento (ripristino o realizzazione *ex-novo*).
- F. Interventi combinati con interventi della tipologia B.2..
- G. Localizzazione per macroarea decrescente (D-C-B2-B1).

18.1.2.1 Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni riportate nel paragrafo 16.1.2.1., con l'avvertenza che per interventi si



intendono esclusivamente quelli inerenti la sistemazione o la realizzazione di sentieri.

I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziam. pubblici \geq a 10 anni	1
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziam. pubblici $<$ a 10 anni	0

18.1.2.2 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie e alle altre fonti di dati ufficiali nelle quali sono individuate con sufficiente precisione i confini delle aree di cui trattasi. I punteggi da attribuire (**PAP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'intervento su superfici interamente ricadenti entro i confini di Parchi Nazionali o Regionali.	5
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Riserve Naturali Statali o Regionali, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali.	3
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Aree Natura 2000, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali o di Riserve Naturali Statali o Regionali.	2
Realizzazione dell'intervento su superfici non ricadenti o ricadenti per meno del 50% entro i confini di Aree Natura 2000, Parchi Nazionali o Regionali o Riserve Naturali Statali o Regionali.	0

18.1.2.3 Rapporto sviluppo sentieri / superficie boscata servita

I valori da attribuire a questo parametro si ottengono ponendo in rapporto lo sviluppo dei sentieri da ripristinare o da realizzare con la superficie boscata effettivamente servita dagli stessi. I punteggi da attribuire (**PS**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Per interventi di ripristino o realizzazione di sentieri che comportano, a fine lavori, un rapporto fra sviluppo dei sentieri e superficie boscata servita pari ad almeno ml 100/ettaro	3
Per interventi di ripristino o realizzazione di sentieri che comportano, a fine lavori, un rapporto fra sviluppo dei sentieri e superficie boscata servita inferiore a ml 100/ettaro	0

18.1.2.4 Interventi realizzati nell'ambito di aziende agrituristiche

Per l'attribuzione del punteggio inerente questo parametro è necessario che il richiedente sia in possesso dell'attestato di Imprenditore Agrituristico in corso di validità e che le superfici oggetto di intervento siano parte di una azienda agrituristica attiva.

I punteggi da attribuire (**PAT**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Interventi realizzati nell'ambito di azienda agrituristica attiva	2
Interventi realizzati in altri ambiti	0

18.1.2.5 Tipologia dell'intervento (ripristino o realizzazione ex-novo)

Al fine di favorire il ripristino dei sentieri già esistenti nell'area oggetto degli interventi occorre considerare se questi sono prevalenti o meno rispetto alla realizzazione di nuove opere. La prevalenza è determinata in funzione dello sviluppo dei sentieri. I punteggi da attribuire (**PTI**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Sviluppo dei sentieri esistenti e oggetto di ripristino superiore di almeno il 30% rispetto allo sviluppo dei sentieri da realizzare ex-novo	2
Sviluppo dei sentieri esistenti e oggetto di ripristino inferiore, pari o superiore di una percentuale minore del 30% rispetto allo sviluppo dei sentieri da realizzare ex-novo	0

18.1.2.6 Combinazione dell'intervento con interventi della tipologia B.2.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro (**PC**) è necessario che lo stesso richiedente abbia presentato domanda di ammissione a finanziamento anche per interventi ascrivibili alla tipologia B.2.- Aree di sosta. Il punteggio è attribuito come da tabella che segue.

Condizione	Punti
Interventi combinati con la tipologia B.2.	2
Interventi non combinati con la tipologia B.2.	0

18.1.2.7 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'intervento il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	4
Macroarea C (collina interna)	3
Macroarea B2 (Fucino)	2
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	1

18.1.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA B.1.

Il punteggio da attribuire alla singola domanda sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{B.1.} = 41 + PP + PAP + PMT + PD + PR + PTI + Ppdg + PL + PC$$

Dove:

$PT_{B.1.}$ = Punteggio totale per la tipologia B.1.

41 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento B.1.

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

PAP = Punteggio attribuito in funzione della superficie di intervento ricadente in area protetta o Natura 2000

PS = Punteggio attribuito in funzione del rapporto fra sviluppo dei sentieri e superficie boscata servita

PAT = Punteggio attribuito in funzione della realizzazione degli interventi nell'ambito di aziende agrituristiche

PTI = Punteggio attribuito in funzione della tipologia dell'intervento

PC = Punteggio attribuito in funzione della combinazione degli interventi con interventi di cui alla tipologia B.2.

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

18.2 TIPOLOGIA B.2. – AREE DI SOSTA

18.2.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia B.2. è pari a 21 punti. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se l'intervento riguarda la realizzazione o il ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica o di punti panoramici all'interno di soprassuoli di



origine artificiale o naturale di estensione minima pari a ettari 10,00. In caso contrario la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza del requisito minimo inerente l'estensione del soprassuolo interessato dalle opere.

18.2.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 40 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 19 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- A. Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici
- B. Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000
- C. Interventi realizzati nell'ambito di aziende agrituristiche
- D. Tipologia dell'intervento (ripristino o realizzazione *ex-novo*)
- E. Interventi combinati con interventi della tipologia B.1.
- F. Localizzazione per macroarea decrescente (D-C-B2-B1)

18.2.2.1 Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni riportate nel paragrafo 16.1.2.1., con l'avvertenza che per interventi si intendono esclusivamente quelli afferenti alla presente tipologia. I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziam. pubblici \geq a 10 anni	1
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziam. pubblici $<$ a 10 anni	0

18.2.2.2 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie e alle altre fonti di dati ufficiali nelle quali sono individuate con sufficiente precisione i confini delle aree di cui trattasi. I punteggi da attribuire (**PAP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'intervento su superfici interamente ricadenti entro i confini di Parchi Nazionali o Regionali.	6
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Riserve Naturali Statali o Regionali, quando non ricadenti in Parchi Naz.li o Regionali	4
Realizzazione dell'intervento su superfici ricadenti per almeno il 50% entro i confini di Aree Natura 2000, quando non ricadenti in Parchi Naz.li o Reg.li o in Riserve Naturali	2
Realizzazione dell'intervento su superfici non ricadenti o ricadenti per meno del 50% entro i confini di Aree Natura 2000, Parchi Naz.li o Reg.li o Riserve Naturali	0

18.2.2.3 Interventi realizzati nell'ambito di aziende agrituristiche

Per l'attribuzione del punteggio inerente questo parametro è necessario che il richiedente sia in possesso dell'attestato di Imprenditore Agrituristico in corso di validità e che le superfici oggetto di intervento siano parte di una azienda agrituristica attiva. I punteggi da attribuire (**PAT**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Interventi realizzati nell'ambito di azienda agrituristica attiva	2
Interventi realizzati in altri ambiti	0

18.2.2.4 Tipologia dell'intervento (ripristino o realizzazione ex-novo)

Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere nell'area oggetto degli interventi occorre considerare se questi sono prevalenti o meno rispetto alla ripristino di opere già esistenti. La prevalenza è determinata in funzione della spesa necessaria all'attuazione degli interventi, per cui occorrerà evidenziare separatamente gli importi dei lavori relativi ad operazioni di ripristino e gli importi dei lavori relativi alla realizzazione di nuove opere. I punteggi da attribuire (**PTI**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Importo dei lavori riguardanti la realizzazione di nuove opere superiore di almeno il 20% rispetto all'importo dei lavori di recupero o ripristino di opere già esistenti	2
Importo dei lavori di recupero o ripristino di opere esistenti pari, superiore o inferiore di meno del 20% rispetto all'importo dei lavori riguardanti nuove opere	0

18.2.2.5 Combinazione dell'intervento con interventi della tipologia B.1.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro (**PC**) è necessario che lo stesso richiedente abbia presentato domanda di ammissione a finanziamento anche per interventi ascrivibili alla tipologia B.1.- Sentieri e che le relative opere siano interconnesse e complementari. Il punteggio è attribuito come da tabella che segue.

Condizione	Punti
Interventi combinati con la tipologia B.1.	3
Interventi non combinati con la tipologia B.1.	0

18.2.2.6 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'intervento il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	5
Macroarea C (collina interna)	4
Macroarea B2 (Fucino)	2
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	1

18.2.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA B.2.

Il punteggio da attribuire alla singola domanda sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{B.2.} = 21 + PP + PAP + PMT + PD + PR + PTI + Ppdg + PL + PC$$

Dove:

$PT_{B.2.}$ = Punteggio totale per la tipologia B.2.

21 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento B.2.

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici


PAP = Punteggio attribuito in funzione della superficie di intervento ricadente in area protetta o Natura 2000

PAT = Punteggio attribuito in funzione della realizzazione degli interventi nell'ambito di aziende agrituristiche

PTI = Punteggio attribuito in funzione della tipologia dell'intervento

PC = Punteggio attribuito in funzione della combinazione degli interventi con interventi di cui alla tipologia B.1.

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea



18.3 TIPOLOGIA B.3. – RIFUGI

18.3.1 PUNTEGGIO BASE.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia B.3. è pari a 1 punto. Tale punteggio potrà essere assegnato solo se:

- l'intervento riguarda il ripristino di bivacchi o rifugi forestali posti all'interno di soprassuoli di origine artificiale o naturale di estensione minima pari a ettari 10,00 nel caso di bivacchi e ad ettari 30,00 nel caso di rifugi forestali;
- gli stessi siano messi a disposizione del pubblico senza che questo debba effettuare alcun tipo di pagamento se non connesso a eventuali consumi.

In caso di insussistenza di almeno uno dei predetti requisiti la domanda sarà istruita con esito negativo per insussistenza delle condizioni di accesso.

18.3.2 PUNTEGGIO AGGIUNTIVO.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 20 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo (massimo 19 punti) avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici
- Intervento in area protetta o natura 2000
- Interventi combinati con interventi delle tipologie B.1. e B.2.
- Localizzazione per macroarea decrescente (D-C-B2-B1)

18.3.2.1 Tempo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle definizioni riportate nel paragrafo 16.1.2.1., con l'avvertenza che per interventi si intendono esclusivamente quelli ascrivibili alla presente tipologia. I punteggi da attribuire (**PP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziam. pubblici \geq a 10 anni	3
Periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziam. pubblici $<$ a 10 anni	0

18.3.2.2 Intervento in area protetta o natura 2000.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro occorre far riferimento alle cartografie e alle altre fonti di dati ufficiali nelle quali sono individuate con sufficiente precisione i confini delle aree di cui trattasi. I punteggi da attribuire (**PAP**) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Realizzazione dell'intervento su manufatti ricadenti entro i confini di Parchi Naz.li o Reg.li.	6
Realizzazione dell'intervento su manufatti ricadenti entro i confini di Riserve Naturali Statali o Regionali, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali.	4
Realizzazione dell'intervento su su manufatti ricadenti entro i confini di Aree Natura 2000, quando non ricadenti all'interno di Parchi Nazionali o Regionali o di Riserve Naturali	2
Realizzazione dell'intervento su manufatti non ricadenti entro i confini di Aree Natura 2000, Parchi Nazionali o Regionali o Riserve Naturali Statali o Regionali.	0

18.3.2.3 Combinazione dell'intervento con interventi delle tipologie B.1. e B.2.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi al presente parametro (**PC**) è necessario che lo stesso richiedente abbia presentato domanda di ammissione a finanziamento anche per interventi ascrivibili alla tipologia B.1.- Sentieri e/o alla tipologia B.2.- Aree di sosta e che le relative opere siano interconnesse e complementari. Il punteggio è attribuito come da tabella che segue.

Condizione	Punti
Interventi combinati con le tipologie B.1. e B.2.	4
Interventi combinati con una sola delle tipologie B.1. e B.2.	2
Interventi non combinati con le tipologie B.1. o B.2.	0

18.3.2.4 Localizzazione.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla localizzazione dell'intervento il riferimento è costituito dalle macroaree individuate nel P.S.R. Abruzzo 2007-2013. I punteggi da attribuire (**PL**) sono individuati nella tabella che segue.

Localizzazione	Punti
Macroarea D (aree montane)	6
Macroarea C (collina interna)	4
Macroarea B2 (Fucino)	2
Macroarea B1 (Collina Litoranea)	1

18.3.3 PUNTEGGIO TOTALE PER LA TIPOLOGIA B.3.

Il punteggio da attribuire alla singola domanda sarà determinato dalla formula seguente:

$$PT_{B.3} = 01 + PP + PAP + PC + PL$$

Dove:

PT_{B.3.} = Punteggio totale per la tipologia B.3.

01 = Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento B.3.

PP = Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici

PAP = Punteggio attribuito in funzione dell'area in cui ricade il manufatto (area protetta o Natura 2000)

PC = Punteggio attribuito in funzione della combinazione degli interventi con interventi di cui alle tipologie B.1. e B.2.

PL = Punteggio attribuito in funzione della localizzazione per macroarea

19 LIMITI MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE, RIDUZIONI E PRECEDENZE

Il PSR Abruzzo 2007-2013 prevede la possibilità, in sede di emanazione dei bandi, di stabilire limiti massimi di spesa ammissibile oltre i quali al punteggio attribuito alla domanda si applica un coefficiente di riduzione. Tali limiti massimi sono quelli di seguito elencati con riferimento alle diverse tipologie.

Tipologia di intervento	Spesa massima ammissibile
B.1., B.2.	€ 30.000,00
B.3.	€ 50.000,00

Per importi di spesa preventivata dal richiedente superiori alla spesa massima per tipologia come sopra definita **si applica al punteggio attribuito alla domanda un coefficiente di riduzione pari a 0,5.**

Inoltre, per ognuna delle tipologie di intervento occorre inoltrare apposita domanda. Ciò significa che lo stesso soggetto che intende effettuare interventi nell'ambito delle tipologie previste dovrà presentare una domanda, cui va



allegata la documentazione richiesta, per ogni tipologia anche quando le opere afferenti alla stessa tipologia ricadono all'interno delle medesime superfici.

Al singolo richiedente è tuttavia consentita la presentazione, nell'ambito della medesima tipologia di intervento, di più domande con i relativi progetti. In tal caso il richiedente è tenuto ad indicare l'ordine di priorità con il quale desidera siano valutate le domande (1°, 2°, ecc.); in sede di elaborazione della graduatoria regionale il Servizio Politiche Forestali provvederà ad applicare al punteggio attribuito alle domande successive alla prima, nel caso ricorrano le fattispecie di cui alla tabella che segue, i coefficienti di riduzione nella stessa indicati:

Caso	Coefficiente
Seconda domanda (per la stessa tipologia) presentata dallo stesso richiedente	0,5
Altre domande, oltre alla seconda (per la stessa tipologia), presentate dallo stesso richiedente	0,2

Nel caso in cui due o più domande raggiungano, sulla base della procedura precedentemente esposta, pari punteggio, avranno precedenza le istanze presentate dalle seguenti tipologie di beneficiario (in ordine decrescente):

1. enti pubblici;
2. consorzi e cooperative forestali con almeno il 20% degli addetti donna;
3. consorzi e cooperative forestali;
4. imprenditrici agricole professionali;
5. imprenditori agricoli professionali;
6. persone fisiche e giuridiche di diritto privato (donne o con rappresentante legale donna);
7. persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al richiedente di minore età anagrafica. Per le forme associative si prenderà in considerazione la media dell'età dei soci; per Enti Pubblici e Consorzi sarà considerata l'età media dei componenti l'organo deputato all'approvazione della presentazione della domanda di finanziamento.

In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

20 PROCEDURE DI ATTUAZIONE

20.1 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Le domande di aiuto dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'A.G.E.A. sul portale S.I.A.N., previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati. Le domande potranno riguardare esclusivamente interventi da realizzare sul territorio della Regione Abruzzo.

Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di domande recanti più di una tipologia di intervento neanche quando le diverse tipologie riguardano la medesima superficie.

Tutte le domande affette da tale anomalia saranno escluse dal finanziamento. In altri termini: qualora nella stessa domanda il richiedente inserisca due o più delle tipologie di intervento come definite nel presente Bando la stessa sarà istruita con esito negativo, con conseguente **pronuncia di non ammissibilità a finanziamento dell'intera domanda.**

Tutti i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale.

Tutti i requisiti oggettivi e soggettivi che danno diritto all'accesso agli aiuti previsti dalla presente misura devono essere posseduti, a pena di esclusione dal finanziamento, alla data di presentazione della domanda.

Le istanze di ammissione a finanziamento **dovranno essere inoltrate improrogabilmente e a pena di esclusione entro il 31 marzo 2014.**

Entro il termine perentorio di 5 giorni continuativi decorrenti dalla scadenza del termine per l'inoltro delle domande sul portale S.I.A.N., a pena di esclusione dal finanziamento, il richiedente o il soggetto accreditato provvederà a spedire a mezzo Raccomandata Postale A.R. o Pacco Celere Postale esclusivamente all'indirizzo Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio - via Catullo 17, PESCARA, copia cartacea dell'istanza con allegata la documentazione necessaria.

Sulla busta devono essere correttamente trascritti i seguenti riferimenti:

“P.S.R. Abruzzo 2007-2013 - Domanda di aiuto per la Misura 227 Sostegno agli investimenti non produttivi – Richiedente: Cognome, Nome, Indirizzo - Domanda AGEA n.”

L'inoltro con modalità diverse da quelle prescritte ovvero ad altro ufficio o sede dell'Amministrazione Regionale non è considerato valido: in tali ipotesi la domanda si considera non correttamente consegnata e pertanto non ricevibile.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di mancata consegna della documentazione di cui trattasi dovuta a disservizi postali.

Ai fini della dimostrazione della data di presentazione farà fede la data di spedizione della raccomandata / pacco celere desumibile dal timbro postale.

Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

20.1.1 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D'AIUTO.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione completa di cui all'elenco che segue in tre copie, di cui una in originale e due in copia fotostatica. Le copie fotostatiche dovranno essere

dichiarate conformi all'originale con apposita dicitura apposta su ogni singolo documento, nella quale sia attestato il numero di pagine di cui lo stesso si compone, firmata dal richiedente.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui all'elenco che segue comporta l'archiviazione della domanda, che è considerata **non ricevibile**.

1. Indice degli allegati alla domanda.

2. Scheda di validazione del fascicolo aziendale.

3. Documentazione attestante la proprietà delle particelle o dei manufatti interessati dagli interventi o il diritto di disporre degli stessi per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno.

In caso di forma di possesso diversa dalla proprietà e qualora negli atti attestanti il possesso non sia esplicitamente dichiarato l'assenso del proprietario dei terreni o dei manufatti all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto, tale documentazione dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario con firma autenticata nei modi di legge.

I contratti, le concessioni ecc. dovranno essere in regola con le norme relative alla registrazione. Gli atti non registrati sono considerati, nell'ambito del presente bando, non idonei alla dimostrazione del diritto di disporre delle aree interessate dagli interventi: le istanze corredate da atti non in regola con le norme sulla registrazione saranno archiviate e l'istruttoria sarà conclusa con pronuncia di “domanda non ricevibile”.

N.B.: non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente misura i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.

4. Dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente il finanziamento, contenente l'indicazione della data di nascita dei singoli soci in caso di forme associative, o dei singoli componenti l'organo deputato ad approvare la presentazione della domanda nel caso di Enti Pubblici e Consorzi.

5. Per gli imprenditori agricoli dichiarazione attestante l'avvenuto riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o, nel caso di riconoscimento non ancora avvenuto alla data di presentazione della domanda di ammissione a finanziamento, copia dell'istanza inoltrata al soggetto competente in materia.

5A. Per le tipologie B.1. e B.2. dichiarazione attestante: l'avvenuto riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agrituristico; che l'Azienda non ha cessato di svolgere attività di agriturismo. Nel caso di riconoscimento non ancora avvenuto alla data di presentazione della domanda di ammissione a finanziamento potrà essere allegata copia dell'istanza inoltrata al soggetto competente in materia.

6. Progetto definitivo/esecutivo secondo le definizioni di cui alla normativa sui lavori pubblici. Il progetto deve essere predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione di Dottore Forestale o Dottore Agronomo per gli interventi afferenti alle tipologie A.1.1., A.1.2., A.1.3., A.1.4., A.1.5., A.3. e A.5. caratterizzati da complessità di progettazione e netta prevalenza degli obiettivi di carattere ambientale; per le altre tipologie il progetto potrà essere redatto e sottoscritto anche da tecnici abilitati all'esercizio di altre professioni in funzione delle specifiche competenze attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia.

Il progetto deve essere sempre composto, a pena di inammissibilità a finanziamento della domanda di aiuto, dagli elaborati di seguito elencati, tutti a firma del progettista e sottoscritti dal richiedente.

A. Relazione tecnica dettagliata dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione almeno gli aspetti di seguito elencati.

- a) Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, ecc.).
- b) Localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo.
- c) Sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi.
- d) Studio del clima (temperature, piovosità, ecc.) e inquadramento fitoclimatico *(non necessario per interventi afferenti alla linea di azione B)*.
- e) Inquadramento geo-pedologico.
- f) Caratteri morfologici e dati topografici.
- g) Vegetazione.
- h) Descrizione del soprassuolo (composizione, struttura, dati dendrometrici, ecc.) – *Per gli interventi di cui alla linea di azione B possono essere omessi i dati dendrometrici.*
- i) Obiettivi dell'intervento.
- j) Descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica.
- k) Descrizione analitica dei lavori inerenti investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite, per i quali dovrà essere dimostrata la disponibilità dei mezzi tecnici da impiegare e del personale idoneo da utilizzarsi in funzione delle diverse tipologie di lavoro.
- l) Stima del volume degli assortimenti utili ritraibili dagli interventi selvicolturali *(esclusi gli interventi afferenti alla linea di azione B)*.
- m) Calcolo del valore di macchiatico *(esclusi gli interventi afferenti alla linea di azione B)*. Il calcolo del valore di macchiatico del soprassuolo oggetto di intervento, al fine di uniformare le procedure e le modalità da parte dei diversi tecnici-progettisti ed evitare possibili sperequazioni dovrà essere effettuato secondo quanto esposto nell'**Allegato 2**.
- n) Cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di progetto.
- o) Particolari costruttivi delle opere previste.
- p) Calcolo del punteggio proposto per il progetto.

B. Documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato dei luoghi ante intervento. Le riprese dovranno essere effettuate da punti facilmente individuabili in maniera da consentire il confronto delle situazioni ante e post intervento.



C. Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle o le porzioni delle stesse interessate dai lavori. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento dovranno essere individuate, a seguito di apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici interessate.

D. Visura catastale delle particelle interessate.

E. Cartografia, costituita da estratto della carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:5.000 o dell'Ortofotocarta in scala 1:10.000 con evidenziati i confini dell'area oggetto dell'intervento. Non sono ammesse cartografie diverse da quelle indicate.

F. Planimetria stato futuro in scala idonea, con l'indicazione degli interventi previsti distinti in base alle tipologie ammissibili. Questo elaborato potrà essere omesso nel caso in cui il progetto preveda esclusivamente interventi selvicolturali.

G. Computo metrico estimativo relativo alla realizzazione dell'investimento redatto secondo quanto previsto per le singole tipologie di intervento (**Allegato 1**), nel quale dovranno essere specificati eventuali acquisti e i lavori la cui esecuzione è da attribuire al beneficiario (investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite).

Eventuali voci di spesa non riportate nel computo metrico estimativo non potranno essere considerate ammissibili a finanziamento. Lo stesso dicasi per le opere, operazioni e/o acquisti che, non previsti in progetto, verranno in sede di istruttoria considerate necessarie per la buona riuscita degli interventi: gli stessi dovranno essere oggetto di apposita prescrizione e dovranno essere realizzati con oneri a completo carico del beneficiario.

H. Piano di manutenzione e conservazione delle opere realizzate o adeguate, secondo le specifiche relative alle diverse tipologie di intervento (interventi di manutenzione ordinaria della viabilità, dei manufatti, ecc.) per i cinque anni successivi alla realizzazione, con indicazione delle operazioni da porre in atto nelle singole annualità.

I. Estratto dell'eventuale Piano di Gestione, dal quale sia possibile rilevare le operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento.

E. Tavole e disegni necessari in funzione della tipologia di intervento, con particolare riferimento agli interventi ascrivibili alla Linea di Azione B).

7. Documentazione attestante l'avvenuta attivazione, nei casi previsti, delle procedure di cui alle normative sulla Valutazione di Incidenza.

Per le **istanze presentate dagli enti pubblici** dovranno inoltre essere allegati:

- a) Atto di nomina del RUP;
- b) Atto di incarico per la progettazione;
- c) Approvazione amministrativa da parte dell'organo competente.

Le **persone giuridiche di diritto pubblico** devono inoltre presentare, per le sole istanze ammesse a finanziamento e prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo regolarmente approvato dal competente organo dell'amministrazione beneficiaria. Questo deve necessariamente contenere:

- a) Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto;
- b) Indicazione delle eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati del progetto definitivo;
- c) Piani relativi alla Sicurezza, ove necessari sulla base delle norme vigenti;

d) Dichiarazione del RUP di approvazione del progetto esecutivo.

I **soggetti aventi caratteristiche di forma associativa** (società, cooperative, consorzi, ecc.) oltre alla documentazione relativa ai punti precedenti (con esclusione di quanto previsto per gli enti pubblici ad eccezione dei Piani relativi alla Sicurezza, ove necessari sulla base delle norme vigenti), dovranno produrre:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello Statuto completo di eventuale regolamento interno se previsto dallo Statuto;
- b) copia conforme della delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici;
- c) copia conforme dell'atto che autorizza il rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nell'atto dovrà altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti.
- d) dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ogni singolo socio e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
- e) autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A..

Qualora parte della documentazione amministrativa richiesta, fatta eccezione per quella progettuale, sia già stata depositata in sede di costituzione del fascicolo aziendale, la stessa potrà non essere allegata alla domanda. In tal caso il soggetto deputato alla tenuta del fascicolo aziendale dovrà rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'elenco dei documenti non prodotti in quanto inseriti nel fascicolo e la conformità degli stessi a quanto richiesto dal presente bando.

Qualora parte della documentazione elencata sia già in possesso dell'Amministrazione e in corso di validità, la stessa non dovrà essere nuovamente prodotta. In tal caso la circostanza deve essere espressamente riportata nell'indice di cui al punto 1, con indicazione dell'Ufficio presso il quale è detenuta.

Nel caso di ammissione a finanziamento dell'istanza, prima dell'inizio dei lavori ed entro il termine concesso per l'avvio degli stessi i beneficiari sono tenuti a produrre, ove necessario, il progetto esecutivo degli interventi, integrato e modificato sulla base delle risultanze dell'istruttoria, corredato da tutti i nulla osta e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in relazione alla tipologia di lavori da eseguire.

20.2 ISTRUTTORIA: ARTICOLAZIONE

L'istruttoria delle istanze presentate sarà condotta nei modi e nei tempi di seguito indicati e si articolerà nelle seguenti fasi:

- FASE 1 – Verifica di ricevibilità.
- FASE 2 – Valutazione delle istanze.
- FASE 3 – Conclusione dell'istruttoria.
- FASE 4 – Elaborazione delle graduatorie e concessione.

Il procedimento di istruttoria si intende avviato nel momento in cui la domanda di ammissione a finanziamento è assegnata per l'istruttoria all'ufficio competente, con contestuale individuazione del Responsabile del Procedimento. L'avvio del procedimento è comunicato ai richiedenti secondo le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i..

20.3 FASE 1 - VERIFICA DI RICEVIBILITÀ

La verifica di ricevibilità è volta ad accertare che il richiedente abbia rispettato le modalità di trasmissione dell'istanza e che la documentazione ricevuta sia completa e conforme. La domanda è considerata ricevibile quando sono pienamente rispettati i seguenti requisiti:

- a) presentazione nei termini previsti;
- b) presenza della firma;
- c) presenza di valido documento di identità del firmatario;
- d) presenza della documentazione prescritta (paragrafo 20.1.1.).

Il tecnico incaricato della verifica redige la lista di controllo (check-list) relativa a ciascuna istanza di finanziamento assegnata, esprimendo il parere in ordine alla ricevibilità della domanda in funzione dei requisiti sopra esposti.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti sopra elencati comporta la pronuncia di non ricevibilità, con conseguente esclusione della domanda dal finanziamento.

Per le istanze esaminate con esito negativo il Responsabile del Procedimento provvederà ad attivare, mediante comunicazione scritta da notificare all'interessato nelle forme di legge, le procedure di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i..

La decisione in merito alle eventuali controdeduzioni, osservazioni ed integrazioni inoltrate dal richiedente in esito alla comunicazione di cui sopra rientra nelle competenze del Responsabile del Procedimento. Le istanze di riesame pervenute oltre i termini stabiliti dall'articolo 10/bis della L. 241/90 e s.m.i. sono considerate non ricevibili e pertanto archiviate senza essere valutate, con conseguente conferma degli esiti dell'istruttoria.

20.4 FASE 2 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione è effettuata al fine di selezionare le istanze mediante: verifica della validità e conformità della documentazione prodotta dal richiedente; verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità; determinazione della spesa ammissibile e del relativo contributo; attribuzione dei punteggi dettagliati nei criteri di selezione. La procedura di valutazione delle istanze consta degli adempimenti di seguito elencati.

- A) Verifica dei requisiti di ammissibilità.
- B) Verifica della validità e della conformità della documentazione allegata alla domanda.
- C) Verifica e validazione delle particelle catastali.
- D) Sopralluogo *in situ*.
- E) Verifica e validazione del progetto e del computo metrico estimativo.
- F) Attribuzione dei punteggi.
- G) Redazione del Verbale di Istruttoria e Valutazione.

La domanda può essere dichiarata non ammissibile a contributo in esito a uno qualsiasi degli adempimenti sopra elencati. In tal caso, per le istanze esaminate con esito negativo il Responsabile del Procedimento provvederà ad

attivare, mediante comunicazione scritta da notificare all'interessato nelle forme di legge le procedure di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i..

20.4.1 VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

La verifica è effettuata sulla base degli adempimenti di seguito elencati:

- A) verifica, in base alle norme vigenti, della sussistenza e della conformità dei requisiti oggettivi e soggettivi e delle condizioni di accesso al finanziamento;
- B) verifica della documentazione allegata all'istanza in ordine alla validità e alla conformità della stessa, ivi compreso il controllo a campione (almeno 20% del totale) sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- C) verifica dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che lo stesso ha realizzato a partire dall'anno 2000. L'affidabilità del richiedente è valutata in riferimento alla condotta dello stesso nella realizzazione di altre operazioni ammesse a finanziamento con fondi di derivazione comunitaria. Il richiedente è considerato inaffidabile, e di conseguenza la domanda è istruita negativamente, quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) il richiedente, nel periodo compreso fra il 01.01.2000 e la data di presentazione della domanda, è decaduto totalmente dal beneficio in relazione ad operazioni di investimento cofinanziate con Fondi Europei;
 - b) al richiedente, che ha indebitamente percepito un contributo, a seguito della decadenza di cui al punto precedente è stata contestata e richiesta formalmente la restituzione delle somme indebitamente percepite ovvero lo stesso risulta iscritto nel registro debitori dell'Organismo Pagatore;
 - c) il richiedente non ha ancora restituito le somme indebitamente percepite né ha ottenuto la possibilità di rateizzare il debito.

20.4.2 VERIFICA DELLA VALIDITÀ E DELLA CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA.

Consiste nella verifica puntuale della validità ed adeguatezza di tutta la documentazione allegata alla domanda di finanziamento, così come descritta al paragrafo 20.1.1.

In questa sede particolare attenzione dovrà essere prestata alla documentazione progettuale sia in relazione alla figura professionale che ha redatto e sottoscritto il progetto sia ai contenuti del progetto, che devono possedere il requisito dell'esecutività al netto delle prescrizioni e delle modifiche apportate in sede di istruttoria.

Il requisito dell'esecutività sussiste, nell'ambito del presente bando, nel caso in cui la documentazione progettuale abbia contenuti tali da consentire all'esecutore delle opere previste la loro corretta esecuzione con le sole indicazioni di dettaglio fornite dalla direzione lavori, nonché la corretta esecuzione degli interventi di cura e conservazione delle opere realizzate.

20.4.3 VERIFICA E VALIDAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI.

Il Tecnico Istruttore, avvalendosi delle funzionalità presenti sul portale SIAN nonché di qualunque altra informazione o documentazione utile allo scopo, analizza e valida le particelle catastali sulle quali insiste l'intervento proposto.

L'analisi delle particelle verte principalmente sulla congruità delle superfici proposte sia in ordine alle superfici effettivamente eleggibili sia in ordine al requisito di accesso alla misura relativo alle qualità delle superfici ammissibili ad intervento.

Nel caso si evidenzino anomalie, il tecnico incaricato provvede a rettificare la superficie di intervento.

La presenza di eventuali anomalie relative alle particelle non determina l'inammissibilità dell'istanza, fatti salvi i casi in cui le stesse determinino l'impossibilità di realizzare l'investimento proposto.

20.4.4 SOPRALLUOGO PREVENTIVO.

Nell'ambito di questa fase del procedimento dovrà essere eseguito apposito sopralluogo sui luoghi oggetto dell'intervento, in presenza del richiedente o di suo delegato munito di delega scritta e del tecnico progettista, al fine di esaminare lo stato dei luoghi e di valutare la fattibilità tecnica del progetto allegato alla domanda di finanziamento. In sede di sopralluogo si procederà anche alle ulteriori verifiche necessarie ad integrare gli accertamenti effettuati ai sensi del paragrafo precedente.

Il Responsabile del Procedimento informa il richiedente della data del sopralluogo. Alla conclusione del sopralluogo è redatto su apposito modulo un verbale in duplice copia, che è controfirmato dal richiedente e del quale quest'ultimo riceve copia.

20.4.5 VERIFICA E VALIDAZIONE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.

Il tecnico istruttore, anche sulla base delle risultanze dei precedenti adempimenti, analizza e verifica le singole voci inserite nel computo metrico estimativo di progetto provvedendo ad apportare le modifiche ritenute necessarie sia alle quantità sia ai relativi importi. La verifica riguarda sia la congruità delle quantità e dei prezzi applicati sia l'eleggibilità delle operazioni con riferimento alle specifiche di cui al presente bando.

In sede di verifica e validazione il tecnico istruttore potrà apportare ai computi metrici estimativi esclusivamente modifiche in diminuzione rispetto alle quantità ed agli importi proposti: voci di costo che riguardino operazioni ritenute necessarie per la buona riuscita dell'intervento ma non previste nel computo metrico potranno essere oggetto solo di specifiche prescrizioni, rimanendo l'attuazione a totale a carico del beneficiario. Le eventuali modifiche devono in ogni caso essere sorrette da adeguate motivazioni.

20.4.6 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

Il tecnico istruttore, sulla base della documentazione allegata all'istanza e dei risultati delle verifiche di cui agli adempimenti precedenti stabilisce il punteggio da attribuire ai singoli parametri e quindi alla domanda di finanziamento.

20.4.7 GESTIONE DEGLI ERRORI PALESI

Gli errori palesi presenti nella domanda di aiuto e nella documentazione alla stessa allegata, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) 65/2011, possono essere corretti in qualsiasi momento dell'istruttoria. Si considerano sanabili:

- a) gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati (campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato, ecc.);

- b) gli errori dovuti a incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, eventualmente risultanti da verifiche di coerenza (errori aritmetici, discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda, discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa, ecc.).

Gli errori sanabili possono essere corretti:

- A) su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione. La domanda di correzione, nella quale il richiedente evidenzia gli errori e fornisce tutti gli elementi utili a sanarli, può essere presentata entro e non oltre 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data ultima utile per la presentazione della domanda cartacea e costituisce parte integrante della domanda di aiuto;
- B) su impulso dell'ufficio competente per l'istruttoria che, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato i chiarimenti e le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali per la presentazione delle correzioni, che non possono in ogni caso essere superiori a dieci giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione.

Il tecnico incaricato provvede alla correzione degli errori palesi. Di tali correzioni deve essere dato atto in sede di redazione del verbale di istruttoria, che deve anche riportare la data in cui è stata effettuata detta correzione.

Qualora gli errori palesi non siano sanati nei termini sopra stabiliti la domanda non è più sanabile e l'istruttoria è condotta sulla base dei dati e delle informazioni in essa contenuti.

Non sono considerati errori sanabili:

- a) la presentazione fuori termine della domanda;
- b) l'errata o mancata indicazione del CAA o altro soggetto autorizzato dalla Regione;
- c) la mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda di aiuto;
- d) l'assenza di copia del documento di identità del richiedente;
- e) la mancata o incompleta presentazione della documentazione obbligatoria elencata al paragrafo 20.1.1.

In questi casi il Responsabile del Procedimento pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

20.5 FASE 3 - CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA.

Il Responsabile del Procedimento, apponendo la propria firma in calce al verbale di istruttoria redatto e sottoscritto dal tecnico incaricato, valida la corretta gestione dell'istruttoria stessa ed approva la valutazione dell'istanza condotta da quest'ultimo.

Per le istanze esaminate con esito negativo in attuazione della Fase 2 il Responsabile del Procedimento provvede ad attivare, mediante comunicazione scritta da notificare all'interessato con le modalità già esposte, le procedure di cui alla L. 241/90 e s.m.i..

Le istanze di riesame pervenute entro i termini stabiliti dall'articolo 10/bis della L. 241/90 e s.m.i. saranno valutate da apposita commissione composta dal Dirigente del Servizio Politiche Forestali o suo delegato, dal Responsabile del Procedimento e dal funzionario referente della misura 227. Ai lavori della commissione partecipa il tecnico istruttore, che non ha diritto di voto. Delle

attività della Commissione è redatto apposito verbale, sottoscritto dai componenti la stessa. Le istanze di riesame pervenute oltre i termini stabiliti dall'articolo 10/bis della L. 241/90 e s.m.i. sono considerate non ricevibili e pertanto archiviate senza essere valutate dalla Commissione, con conseguente conferma degli esiti dell'istruttoria.

La Fase 3 si conclude con la predisposizione, a cura del Responsabile del Procedimento, di due elenchi per ognuna delle due linee di azione:

Elenco A - istanze ammissibili a finanziamento, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda; cognome e nome o ragione sociale del richiedente; partita IVA o Codice Fiscale; indirizzo del richiedente; tipologia di intervento; superficie ammissibile a finanziamento (ettari, per i soli interventi inerenti le tipologie ove il dato è necessario); localizzazione dell'intervento (comune e provincia); importo della spesa ammissibile a contributo; importo del contributo concedibile; punteggio attribuito alla domanda.

Elenco B - istanze non ammissibili a finanziamento, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda; cognome e nome o ragione sociale del richiedente; partita IVA o Codice Fiscale; indirizzo del richiedente; tipologia di intervento; localizzazione dell'intervento (Comune e Provincia); spesa preventivata; contributo richiesto; sintesi delle motivazioni per cui l'istanza non è ritenuta ammissibile a finanziamento.

Agli elenchi di cui sopra dovranno essere allegati in copia i verbali – check list di tutte le istanze.

Per le istanze inserite nell'elenco B, nell'apposita sezione del verbale - check list dovranno essere esplicitate analiticamente le motivazioni alla base della proposta di non ammissibilità a finanziamento, evidenziando le motivazioni sulla base delle quali non sono state accolte le eventuali controdeduzioni e/o osservazioni prodotte dal richiedente in sede di partecipazione al procedimento amministrativo.

20.6 FASE 4 – ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE E AUTORIZZAZIONE.

Acquisiti i documenti di cui alla Fase 3 il Servizio Politiche Forestali predisporrà:

- A) la graduatoria regionale delle istanze istruite positivamente e ammesse a finanziamento;
- B) la graduatoria delle istanze istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi;
- C) l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili.

Le graduatorie e gli elenchi di cui sopra saranno quindi approvati con Determinazione Dirigenziale, che verrà pubblicata sul BURAT e sul sito web istituzionale nella sezione dedicata al P.S.R. 2007/2013.

Successivamente all'approvazione delle graduatorie e degli elenchi di cui sopra saranno emanati i singoli provvedimenti di concessione del finanziamento, che verranno notificati alle ditte beneficiarie con le modalità di legge, completi delle eventuali prescrizioni o di copia dei documenti dove le stesse sono contenute.

20.6.1 AVVIO E DURATA DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., la data di inizio e la durata delle varie fasi del procedimento di istruttoria e ammissione a finanziamento sono individuati nella tabella che segue.

Oggetto del Procedimento	Data di avvio	Tempo (giorni o data)	Atto conclusivo
Istruttoria ed elaborazione delle graduatorie (FASI 1, 2, 3 e 4)	10.04.2014	120 gg consecutivi	Determinazione Dirigenziale
Approvazione provvedimenti di ammissione a finanziamento	121° giorno	10 consecutivi	Determinazione Dirigenziale

N.B.: I tempi indicati nella tabella sono da considerare al netto del periodo di sospensione previsto dalla L. 241/90 e s.m.i. per l'attivazione e la conclusione delle procedure che garantiscono la partecipazione dei richiedenti al procedimento.

Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.



21 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

21.1 AVVIO DEI LAVORI

Entro e non oltre i termini stabiliti in sede di concessione dell'aiuto, che sono perentori a pena la revoca del finanziamento concesso e decorrono dalla data della notifica di ammissione a finanziamento, i titolari delle istanze utilmente collocate in graduatoria dovranno:

1. acquisire e far pervenire al Servizio Politiche Forestali la documentazione relativa al rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella relativa all'autorizzazione al taglio;
2. dare avvio ai lavori e comunicarne l'inizio.

E' ammessa, anche per i richiedenti le cui istanze siano state classificate ammissibili ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi, la possibilità di eseguire i lavori e le opere ritenute ammissibili a proprio rischio. **In tal caso, per non perdere il diritto alla corresponsione dei contributi cui potrebbero accedere in caso di ammissione a finanziamento, gli stessi sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme procedurali stabilite nel presente bando.**

La comunicazione di inizio lavori dovrà essere inoltrata almeno 15 giorni prima della data di inizio degli stessi e dovrà riportare le seguenti informazioni:

- a) nominativo del beneficiario;
- b) localizzazione dell'intervento (comune, provincia, località);
- c) numero di domanda AGEA;
- d) nominativo del direttore dei lavori;
- e) copia conforme all'originale di tutti gli atti attestanti il rilascio delle autorizzazioni, nulla-osta o altri atti comunque denominati necessari, ai sensi delle vigenti norme, per dare avvio ai lavori;
- f) dichiarazione del direttore dei lavori attestante la categoria di lavori, fra quelle riportate nel computo metrico di progetto, con le quali è dato avvio all'intervento.

Tale comunicazione dovrà essere inoltrata al Servizio Politiche Forestali per gli adempimenti di competenza, ivi compresi quelli relativi alla necessaria sorveglianza sulla corretta esecuzione degli interventi.

Per gli Enti Pubblici è considerato equivalente all'avvio dei lavori l'avvio delle procedure per l'individuazione del contraente, che dovrà in ogni caso essere oggetto di apposita comunicazione corredata da copia dei pertinenti atti.

Gli Enti dovranno comunque provvedere a comunicare, con le modalità sopra descritte, anche l'effettivo avvio dei lavori a conclusione delle procedure di affidamento.

La mancata o la tardiva comunicazione di inizio lavori costituirà motivo di decadenza e revoca del finanziamento.

Solo in caso di documentata impossibilità a dare avvio ai lavori per cause non dipendenti dal richiedente, su istanza di quest'ultimo da prodursi almeno 10 giorni prima dei termini concessi per l'avvio dei lavori al Servizio Politiche Forestali, potrà essere concessa **un'unica proroga per un periodo massimo di sessanta giorni** a decorrere dal termine già fissato per l'avvio dei lavori.

Tale periodo può essere elevato, ove compatibile con le necessità di dar corso ai procedimenti di spesa e solo per gli Enti Pubblici, a condizione che

sussistano motivate esigenze derivanti dall'attuazione delle procedure relative all'affidamento dei lavori, fino ad un massimo di 120 giorni.

Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra il Responsabile del Procedimento provvede ad avviare il procedimento di revoca del finanziamento.

La concessione della proroga per l'avvio dei lavori non incide sui termini per l'esecuzione degli stessi, che rimangono quelli fissati in sede di concessione dell'aiuto.

Le risorse che si dovessero rendere disponibili a causa delle revoche disposte per inadempienza del beneficiario verranno utilizzate, ove ne ricorreranno le condizioni, per lo scorrimento della graduatoria.

21.2 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori ammessi a finanziamento dovranno essere conclusi **entro e non oltre il 30 giugno 2015**.

Nei termini di cui sopra sono comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi.

Entro lo stesso termine devono essere inoltrate le relative domande di pagamento tramite portale SIAN. **Eventuali ritardi nella conclusione dei lavori e/o nell'inoltro delle domande di pagamento possono avere quale conseguenza l'impossibilità di procedere al pagamento degli aiuti richiesti. Determinano in ogni caso l'applicazione di apposite sanzioni e riduzioni.**

La copia cartacea della domanda di pagamento, corredata dalla documentazione comprovante l'esecuzione dei lavori e l'effettuazione delle spese sostenute, dovrà pervenire entro i cinque giorni lavorativi successivi, decorrenti dalla data di rilascio della domanda su portale SIAN, al Servizio Politiche Forestali.

I termini di cui sopra sono perentori, salvo modifiche dei termini disposte dalla Giunta Regionale o proroghe individuali autorizzate dal Dirigente del Servizio Politiche Forestali ove compatibili con la necessità di rispettare i termini stabiliti per l'attuazione della misura.

21.3 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora nel corso dei lavori si verificano documentate circostanze impreviste ed imprevedibili tali da comportare variazioni al progetto approvato, dovrà essere presentato al Servizio Politiche Forestali apposito progetto di variante.

Il progetto, da presentarsi in duplice copia di cui una originale, dovrà contenere un quadro di raffronto, e ad esso dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria in sostituzione o in integrazione a quella già approvata.

Non è ammessa la presentazione di perizie di variante prima dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie di cui al paragrafo 19.6. Eventuali perizie di variante presentate in data antecedente non saranno prese in considerazione e verranno pertanto archiviate.

L'istruttoria dei progetti di variante è effettuata con le stesse modalità previste per il progetto originale.

Sono da considerare **varianti in corso d'opera** tutti i cambiamenti al progetto che comportino modifiche non di dettaglio agli interventi approvati in sede di istruttoria e/o ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Tali varianti possono essere ammesse esclusivamente nel caso ricorra almeno uno dei seguenti motivi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
- b) cause imprevedute ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
- c) possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
- d) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

Non sono ritenute varianti in corso d'opera, e non richiedono quindi l'approvazione preventiva:

- a) modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 10% della spesa ammessa per le singole voci di costo;
- b) cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

In ogni caso il progetto di variante dovrà assicurare:

- a) l'immodificabilità in aumento dell'importo del finanziamento;
- b) il mantenimento degli obiettivi di progetto approvati;
- c) il mantenimento del punteggio attribuito alla domanda;
- d) il rispetto dei limiti temporali imposti.

Varianti che comportino un aumento del costo complessivo dell'intervento potranno essere ammesse solo se accompagnate da dichiarazione del beneficiario con la quale lo stesso si impegna alla completa realizzazione delle opere previste a propria cura e spese, fermo restando l'importo del finanziamento concesso.

Non potranno costituire oggetto di variante opere che non sono state ammesse nel progetto già finanziato.

Entro i 45 giorni dalla ricezione del progetto di variante il Responsabile del Procedimento, a seguito di esame dell'istanza, trasmette il verbale istruttorio di variante, recante la proposta di approvazione o di rigetto dell'iniziativa, al Servizio Politiche Forestali per le determinazioni di competenza.

Il provvedimento di approvazione o rigetto sarà notificato al richiedente con le modalità già descritte in precedenza.

21.4 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE PER AVVIO DEI LAVORI.

Ai sensi dell'art. 56 del regolamento 1974/2006 e s.m.i. e delle disposizioni contenute nel P.S.R. Abruzzo vigente, nell'ambito della misura 227 possono essere concesse anticipazioni per inizio lavori entro il limite massimo del 50% del contributo pubblico ammesso a finanziamento.

L'importo liquidabile come anticipo è concesso, per quanto concerne la presente misura, alle condizioni e nei limiti di seguito riportati:

- a) l'anticipazione è concessa sia ai beneficiari privati sia ai beneficiari pubblici;
- b) l'anticipazione è concessa solo per interventi aventi diritto ad un contributo pari o superiore ad € 30.000,00;
- c) la liquidazione dell'anticipazione è, nel caso di beneficiari privati, subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110% dell'importo anticipato;

- d) per la liquidazione dell'anticipazione a Comuni, Associazioni di Comuni ed Enti di diritto pubblico è ritenuto equivalente alla predetta garanzia un atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato (Regolamento (CE)1974/2006 art. 56 comma 2).

I beneficiari devono richiedere il pagamento dell'anticipazione con apposita domanda da inoltrare all'AGEA tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.

Entro i successivi 05 (cinque) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di rilascio dell'apposita istanza inoltrata tramite il portale SIAN, deve essere presentata al Servizio Politiche Forestali la seguente documentazione:

- a) copia della domanda trasmessa all'AGEA in via telematica debitamente sottoscritta;
- b) per i beneficiari privati: garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del 10% a favore dell'Organismo Pagatore;
- c) nel caso di beneficiari pubblici (Province, Comuni, Comunità Montane, Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico (A.S.B.U.C.), Enti di gestione delle Aree Protette) la garanzia di cui al precedente punto può essere sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato;
- d) dichiarazione di inizio lavori o degli acquisti sottoscritta dal beneficiario con indicazione della data di inizio degli stessi.

In applicazione al Regolamento di Esecuzione (UE) 679/2011, la garanzia può essere svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.

21.5 DOMANDA DI PAGAMENTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.)

Per i soli investimenti realizzati da Enti pubblici (Province, Comuni, Comunità Montane, Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico (A.S.B.U.C.), Enti di gestione delle Aree Protette) il beneficiario può richiedere l'erogazione di acconti per S.A.L.. L'importo degli acconti, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non può superare il 90% del contributo concesso per l'investimento.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate e dei relativi costi ammessi.

I beneficiari devono richiedere il pagamento dell'anticipazione per S.A.L. con apposita domanda da inoltrare all'AGEA tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.

Entro i successivi 05 (cinque) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di rilascio dell'apposita istanza inoltrata tramite il portale SIAN, deve essere presentata al Servizio Politiche Forestali la seguente documentazione:

- a. copia cartacea della domanda di pagamento per S.A.L. trasmessa all'AGEA in via telematica debitamente sottoscritta;
- b. documentazione probatoria delle spese effettivamente sostenute;
- c. contabilità inerente lo Stato d'avanzamento lavori redatta e firmata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal beneficiario, costituita almeno da:

1. libretto delle misure;
 2. prospetto di raffronto fra computo metrico approvato e computo metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti sia in percentuale;
 3. relazione che descriva i lavori eseguiti;
 4. cartografia in scala idonea (almeno 1:10.000) o opportuni elaborati grafici con la delimitazione precisa degli interventi eseguiti (distinti per tipologia) certificata dal professionista.
- d. copia conforme all'originale degli atti di approvazione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività.

I controlli amministrativi, delle domande di acconto consistono nella verifica:

- a) della documentazione presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare l'acconto del contributo;
- b) della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
- c) dell'ammissibilità e dell'eleggibilità delle spese oggetto di domanda;
- d) della conformità delle realizzazioni con quanto approvato.

La Regione si riserva di effettuare appositi sopralluoghi sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione degli stessi.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

21.6 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER STATO FINALE LAVORI

Conclusi i lavori il Beneficiario dovrà inviare all'Ufficio competente la comunicazione di fine lavori.

Entro il termine ultimo concesso per l'attuazione dell'intervento dovrà essere inoltrata, su portale SIAN, la domanda di pagamento del contributo spettante. Alla copia cartacea della stessa, da far pervenire al Servizio Politiche Forestali entro 10 giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza dei termini concessi per l'esecuzione dell'intervento, dovrà essere allegata la contabilità relativa allo Stato Finale Lavori, redatta dal Direttore dei Lavori secondo le forme previste per la contabilità dei lavori pubblici. Dovranno inoltre essere allegati:

- a. dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori nella quale si attesta *"che le opere eseguite sono efficienti e conformi agli elaborati progettuali di previsione ed a quelli finali, ivi compresa la relativa contabilità, che le quantità relative alle diverse categorie di opere sono state dallo stesso rilevate e corrispondono a quanto riportato negli elaborati finali"*;
- b. documentazione contabile attestante l'avvenuta effettuazione delle spese rendicontate;
- c. dichiarazione sostitutiva a firma autenticata resa dal beneficiario attestante che per l'esecuzione delle opere la ditta non ha beneficiato di

altri interventi contributivi o crediti da parte dello Stato, della Regione e della Comunità Europea;

- d. documentazione attestante la destinazione dei materiali legnosi ritratti dall'intervento e gli introiti realizzati.

L'accertamento dei lavori verrà eseguito da uffici o comunque da tecnici diversi da quelli incaricati dell'istruttoria.

Le domande di erogazione del saldo finale sono sottoposte ai controlli, documentali e *in situ*, necessari per la verifica:

- a) della realizzazione delle opere, della fornitura dei prodotti e/o servizi cofinanziati;
- b) dell'ammissibilità e dell'eleggibilità delle spese oggetto di domanda;
- c) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto o di variante;
- d) della documentazione presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo.

Nell'ambito dei controlli di cui sopra è effettuato almeno un sopralluogo, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Reg. (CE) n. 65/2011.

Il sopralluogo è effettuato sul 100% delle istanze prima del pagamento del saldo; in caso di una sola visita, essa va effettuata prima del pagamento del saldo finale. La visita *in situ* è volta ad accertare l'effettiva realizzazione dell'investimento in maniera conforme al progetto approvato e ad esaminare la contabilità del beneficiario.

L'attività di controllo svolta, i risultati della verifica, le misure e le riduzioni adottate in caso di constatazione di irregolarità, sono registrati su apposite check-list o verbali, che vengono conservate nel fascicolo della corrispondente domanda di aiuto/pagamento.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata dalla documentazione giustificativa.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Dopo aver esplicitato le procedure di esame della documentazione e di verifica delle opere eseguite e degli acquisti effettuati, si provvede all'elaborazione del verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, riportante l'esplicita proposta di liquidazione del contributo. Il verbale redatto a seguito delle procedure di cui al presente paragrafo è inviato al beneficiario per le eventuali osservazioni.

21.7 STATO FINALE LAVORI: PAGAMENTI PER LOTTI FUNZIONALI

Qualora, per motivate esigenze derivanti da cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario, lo stesso non sia stato in grado di completare gli interventi ammessi a finanziamento nelle quantità previste nel progetto approvato, è comunque possibile ammettere a pagamento le opere realizzate a condizione che le stesse costituiscano lotti funzionali.

Costituiscono lotto funzionale le opere e i lavori che consentono di raggiungere, per la parte realizzata, che deve essere comunque completa in tutte le sue parti, gli obiettivi del progetto approvato e quelli della misura. Di contro non sono ammessi a liquidazione ed a pagamento interventi parziali o incompleti che non corrispondono al principio sopra esposto.

Per quanto concerne le operazioni di cui alle tipologie da A.1.1. ad A.1.5., A.3. e A.5. costituiscono lotto funzionale le superfici lavorate, anche se inferiori a quelle previste nel progetto ammesso a finanziamento, sulle quali sono stati completati i lavori di taglio, esbosco e trattamento delle ramaglie.

Per le tipologie A.2., A.4., B.1., B.2. e B.3. costituisce lotto funzionale anche la singola opera, purché completa in ogni sua parte e funzionale al raggiungimento dell'obiettivo per il quale è stata progettata e ammessa a finanziamento.

21.8 PENALITÀ PER RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento devono essere presentate entro i termini previsti nel presente bando. Nel caso in cui i termini stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

L'Amministrazione non garantisce che le domande di pagamento presentate oltre i termini prescritti possano essere oggetto di liquidazione.

In tema di riduzioni ed esclusioni si applicano le norme e le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti nel momento in cui le inadempienze e/o le violazioni sono accertate.

22 CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti. Di seguito vengono descritti, per ogni fase di attuazione della misura, i controlli e le verifiche da effettuare. Al termine di ogni controllo eseguito in una qualsiasi fase, il funzionario addetto al controllo medesimo è tenuto a redigere un apposito verbale.

22.1 FASE ISTRUTTORIA

- A) Controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate, per verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata.
- B) Visita *in situ* sulle istanze in regola con la documentazione amministrativa al fine di verificare le risultanze progettuali e lo stato dei luoghi ante-intervento, salvo diversa disposizione del Servizio Politiche Forestali.
- C) Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti in attuazione delle norme vigenti sull'autocertificazione.

Per tutto quanto non previsto in questa sede si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel manuale delle procedure e dei controlli vigente al momento di attuazione degli adempimenti previsti.

22.2 FASE DI CONTROLLO PRIMA DEI PAGAMENTI

- A) Controllo documentale sul 100% delle richieste di pagamento, per verificare la completezza di tutta la documentazione allegata e la validità della stessa.
- B) Controllo in situ sul 100% delle richieste di pagamento del contributo mediante sopralluogo volto ad accertare l'effettiva realizzazione dei lavori approvati (esistenza fisica dell'investimento) e la rispondenza qualitativa e quantitativa degli stessi al progetto approvato. La verifica

quantitativa può essere effettuata anche mediante misurazioni speditive o a campione.

- C) Controllo in loco, da effettuarsi secondo quanto disposto dagli artt. 27 e 28 del Regolamento CE 1975/2006 a cura della struttura all'uopo individuata dall'Autorità di Gestione.

Per tutto quanto non previsto in questa sede si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel manuale delle procedure e dei controlli redatto da AGEA e vigente al momento di attuazione degli adempimenti previsti.

22.3 FASE DI CONTROLLO SUCCESSIVO AI PAGAMENTI (EX POST)

Tale fase, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Gestione e AGEA, comprenderà in ogni caso l'effettuazione di un sopralluogo sulle aree di intervento, volto ad accertare l'effettiva realizzazione dei lavori approvati e la rispondenza degli stessi al progetto approvato sia per gli aspetti qualitativi sia per gli aspetti quantitativi, nonché a verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario per l'intera durata degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del Reg. CE 1975/2006.

Nel caso in cui in fase di accertamento siano riscontrati casi di decadenza o riduzione del finanziamento approvato il Servizio Politiche Forestali, previo esperimento delle procedure previste dalla Legge 241/90 e s.m.i., adotterà i provvedimenti necessari nelle forme di legge, notificando gli stessi al beneficiario.

Per tutto quanto non previsto in questa sede si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel manuale delle procedure e dei controlli redatto da AGEA e vigente al momento di attuazione degli adempimenti previsti.

23 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La sottoscrizione delle richieste di aiuto comporta l'obbligo per i beneficiari del rispetto di quanto previsto dal presente bando e delle disposizioni comunque applicabili. A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo, con particolare riferimento alle prescrizioni generali dell'intera misura 227 ed alla tipologia o alle tipologie prescelte, del presente bando e dei riferimenti normativi da cui discende.

Gli interventi che fruiscono dei benefici economici del presente bando non possono usufruire, per le stesse finalità, di contributi derivanti da altre leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Per ciascuna categoria di opera e/o lavoro comunque potrà essere riconosciuto un costo unitario massimo pari a quelli previsti nel bando.

Gli interventi previsti nei progetti approvati dovranno essere attuati nelle forme e quantità previste nei progetti stessi, salvo comprovate cause di forza maggiore o cause impreviste e imprevedibili in sede di progettazione degli interventi stessi.

In caso di contrasto fra disposizioni contenute nel presente bando e disposizioni contenute nelle circolari AGEA o nel manuale delle procedure e dei controlli redatto da AGEA o approvato dall'Autorità di Gestione del P.S.R. Abruzzo vigenti per le annualità di attuazione del bando stesso, queste ultime sono da considerarsi prevalenti salvo diversa determinazione dell'Autorità di Gestione.

Nel caso di inadempienze accertate dagli organismi preposti ai controlli, è competenza di questi ultimi provvedere agli adempimenti conseguenti



all'accertata violazione degli obblighi o degli impegni sottoscritti dal beneficiario, ivi comprese le contestazioni, l'irrogazione di eventuali sanzioni nonché la gestione degli eventuali contenziosi.

Il Dirigente pro-tempore del Servizio Politiche Forestali e Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Emigrazione è autorizzato ad emanare eventuali ulteriori direttive e disposizioni per l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente bando, nonché eventuali motivate proroghe dei termini previsti nello stesso, ivi compresi quelli relativi a istruttorie e accertamenti.

24 ALLEGATI

24.1 ALLEGATO 1: SPECIFICHE TECNICHE E STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI

24.1.1 TIPOLOGIA A.1.1. – RINATURALIZZAZIONE FUSTAIE DI CONIFERE

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A27b (diradamento di pineta adulta per interventi fino al 50% delle piante presenti);

A27a (diradamento di pineta adulta per interventi fino al 30% delle piante presenti): da utilizzarsi in alternativa alla voce A27b esclusivamente in soprassuoli nei quali una maggiore intensità di prelievo possa comportare pericoli per la stabilità del soprassuolo e la concreta possibilità di innesco di fenomeni erosivi. Tali evenienze dovranno essere comprovate in sede di progettazione e specificamente avvallate in sede di istruttoria.

N.B.: le voci di prezzario di cui sopra includono l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie. Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco purché sottoposte a cippatura meccanica mediante cippatrice, o a cippatura manuale con riduzione delle stesse in pezzi di lunghezza non superiore a 20-30 cm, e successivamente sparse uniformemente sul terreno. Al fine di ridurre il rischio di incendio l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie dovrà comunque essere effettuato a ridosso della viabilità per una profondità pari ad almeno 20 ml sia a monte sia a valle delle strade o piste che attraversano la superficie oggetto di intervento o che vi confinano. In tali casi le lavorazioni sopra descritte sono considerate, ai fini della stima dei costi, equivalenti all'allontanamento ed eliminazione delle ramaglie.

A28 (incremento del 10% delle voci A27a e A27b per pendenze medie superiori al 70%).

A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato).

Per interventi da realizzarsi in aree montane i prezzi sopra indicati possono essere incrementati del 10%. Tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni montani totalmente o parzialmente svantaggiati come individuati nel P.S.R. Abruzzo 2007/2013 (paragrafo 3.1.3.). Per i comuni montani parzialmente svantaggiati la frazione del territorio classificato come svantaggiato ricadente all'interno del territorio comunale, per il quale può essere applicato l'incremento del 10%, è individuata con riferimento catastale.

Per i soli interventi nei quali è prevista l'esecuzione di tagli a buche la stima dei costi dovrà essere effettuata utilizzando la voce di costo di seguito riportata. Al prezzo indicato non possono essere applicate le maggiorazioni applicabili alle voci di prezzario.

227/1	Intervento selvicolturale di rinaturalizzazione in soprassuolo di resinose, da effettuarsi mediante apertura di buche di forma circolare di diametro pari a 1 o 1,5 o 2 volte l'altezza media delle piante costituenti il soprassuolo in corrispondenza di nuclei di latifoglie. Sono compresi: taglio e allestimento dei materiali utili ritraibili, allontanamento delle ramaglie di diametro fino a cm 5 o cippatura meccanica o manuale in pezzi di lunghezza non superiore a 30 cm delle stesse e spargimento uniforme all'esterno delle buche, ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte ed escluse progettazione e D.L.	U.M.	Prezzo €
		t	20,00

Esbosco dei materiali utili ritraibili dagli interventi. Per la stima dei costi relativi all'esbosco dei materiali utili ritraibili dall'intervento si utilizzerà, nel caso di interventi di diradamento interessanti l'intera superficie di intervento, la voce A29 del vigente prezzario.



Per gli interventi di cui alla voce 227-1 (tagli a buche) si utilizzerà la voce di seguito riportata (227-2). A tal fine la stima dei costi relativi all'esbosco dovrà essere opportunamente corredata dall'analisi puntuale delle diverse situazioni riscontrate all'interno del soprassuolo, con specifico riferimento:

- alle quantità di legname ritraibile;
- alle condizioni oggettive del soprassuolo (viabilità e condizioni morfotopografiche);
- alle linee di esbosco che saranno utilizzate in sede di esecuzione degli interventi;
- alle distanze effettive fra punti di carico ed imposto.

Agli importi indicati non possono essere applicate le maggiorazioni applicabili alle voci di prezzario.

227-2	Esbosco fino ad imposto raggiungibile da idoneo mezzo meccanico di legname derivante da interventi selvicolturali condotti su soprassuoli di latifoglie o conifere:	U.M.	Prezzo €
a	effettuato con mezzo meccanico in situazioni con accessibilità e viabilità buone e per distanze fra punto di carico ed imposto fino a 500 ml	t	15,00
b	effettuato con mezzo meccanico in situazioni con accessibilità e viabilità buone e per distanze fra punto di carico ed imposto superiori a 500 ml	t	20,00
c	effettuato a dorso di mulo, a strascico con animali o mediante risine in polietilene in situazioni con accessibilità e viabilità buone per distanze fra punto di carico ed imposto fino a 500 ml	t	20,00
d	effettuato a dorso di mulo, a strascico con animali o mediante risine in polietilene in situazioni con accessibilità e viabilità intermedie per distanze fra punto di carico ed imposto oltre 500 ml e fino a 1000 ml	t	25,00
e	effettuato a dorso di mulo, a strascico con animali o mediante risine in polietilene per distanze fra punto di carico ed imposto oltre 1000 ml	t	30,00

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Altri costi ed oneri ammissibili.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale altra disposizione in materia.

Sono ammesse le spese generali, da calcolarsi in percentuale sull'importo dei lavori nel limite massimo del 10%, che comprendono soltanto:

progettazione e direzione lavori;

consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate;

spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 11.2.7. (targa informativa 60x40 cm).

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

24.1.2 TIPOLOGIA A.1.2. – AVVIAMENTO AD ALTO FUSTO DI CEDUI INVECCHIATI

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A24a/b (conversione di bosco ceduo). L'intensità dell'intervento e quindi la scelta della voce da applicare dovranno essere determinate tenendo conto del fatto che gli

esemplari rilasciati dovranno garantire una copertura tale da impedire il riscoppio delle ceppaie. A tal fine le chiome dei polloni e delle piante rilasciate, scelte fra quelle provenienti da seme e, nell'ambito della singola ceppaia, fra i polloni di maggiore sviluppo, non potranno essere distanziate fra loro di oltre 70-100 cm.

La voce A 24a potrà essere applicata solo per interventi nei quali il numero di soggetti rilasciati a dote del bosco sia compreso fra un minimo di 800 e un massimo di 1.050 esemplari per ettaro. In tutti gli altri casi si applicherà la voce di prezzario A27b.

N.B.: le voci di prezzario di cui sopra includono l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie. Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco disposte in andane o in altro modo se tale disposizione è ammessa in sede di autorizzazione dell'intervento. In tal caso alle voci di prezzario di cui sopra dovrà essere applicata una decurtazione pari al 10% del prezzo di applicazione.

A28 (incremento del 10% delle voci A24a e A24b, eventualmente decurtate del 10%, per pendenze medie superiori al 70%).

A29 (sovrapprezzo per l'esbosco dei materiali utili ritraibili).

A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato).

Per interventi da realizzarsi in aree montane i prezzi sopra indicati possono essere incrementati del 10%.

Tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni montani totalmente o parzialmente svantaggiati come individuati nel P.S.R. Abruzzo 2007/2013 (paragrafo 3.1.3.). Per i comuni montani parzialmente svantaggiati la frazione del territorio classificato come svantaggiato ricadente all'interno del territorio comunale, per il quale può essere applicato l'incremento del 10%, è individuata con riferimento catastale.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Altri costi ed oneri ammissibili.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale disposizione in materia.

Sono ammesse le spese generali, da calcolarsi in percentuale sull'importo dei lavori nel limite massimo del 10%, che comprendono soltanto:

progettazione e direzione lavori;

consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate;

spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 11.2.7. (targa informativa 60x40 cm).

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

24.1.3 TIPOLOGIA A.1.3. – DIRADAMENTI IN FUSTAIE DI LATIFOGLIE

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A25 (diradamento di fustaia transitoria). L'intensità dell'intervento prevista nella voce di prezzario (fino al 30% del totale delle piante presenti) è da ritenersi indicativa e non vincolante ai fini della conduzione dell'intervento, che potrà prevedere intensità

superiori purché le chiome delle piante rilasciate, scelte fra quelle di miglior portamento, non siano distanziate fra loro di oltre 70-100 cm.

N.B.: la voce di prezzo di cui sopra include l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie. Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco disposte in andane o in altro modo se tale disposizione è ammessa in sede di autorizzazione dell'intervento. In tal caso alle voci di prezzo di cui sopra dovrà essere applicata una decurtazione pari al 10% del prezzo di applicazione.

A28 (incremento del 10% della voce A25, eventualmente decurtata del 10%, per pendenze medie superiori al 70%).

A29 (sovrapprezzo per l'esbosco dei materiali utili ritraibili).

A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato).

Per interventi da realizzarsi in aree montane i prezzi sopra indicati possono essere incrementati del 10%.

Tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni montani totalmente o parzialmente svantaggiati come individuati nel P.S.R. Abruzzo 2007/2013 (paragrafo 3.1.3.). Per i comuni montani parzialmente svantaggiati la frazione del territorio classificato come svantaggiato ricadente all'interno del territorio comunale, per il quale può essere applicato l'incremento del 10%, è individuata con riferimento catastale.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Altri costi ed oneri ammissibili.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale disposizione in materia.

Sono ammesse le spese generali, da calcolarsi in percentuale sull'importo dei lavori nel limite massimo del 10%, che comprendono soltanto:

progettazione e direzione lavori;

consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate;

spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 11.2.7. (targa informativa 60x40 cm).

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

24.1.4 TIPOLOGIA A.1.4. – TAGLI VOLTI ALLA DISETANEIZZAZIONE DI FUSTAIE COETANEE

Per la stima dei costi relativi a questa tipologia di intervento occorrerà, non essendo lo stesso ascrivibile a nessuna delle voci contenute nel vigente prezzo forestale, effettuare apposita analisi dei costi di intervento. Tale analisi sarà condotta secondo gli elementi di seguito riportati.

Calcolo dei costi per taglio e allestimento.

Le operazioni sono effettuate da una squadra costituita da un operaio qualificato munito di motosega, che viene utilizzata per 3/4 del tempo di lavoro, coadiuvato da un operaio comune munito di attrezzi manuali.

Individuazione dei costi elementari, costituiti dalla manodopera e dai noli.

Per quanto concerne la manodopera si utilizzerà il costo orario, comprensivo degli oneri riflessi, calcolato con riferimento al vigente CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraia, per una squadra composta da un operaio qualificato e da un operaio comune.

I coli necessari sono quelli relativi alla motosega di adeguata potenza di cui deve essere dotato l'operaio qualificato, quantificabili in € 03,00/ora comprensivi di ogni onere (carburanti, lubrificanti, ecc.). Il tempo effettivo di uso della motosega non può eccedere il 75% del tempo-lavoro della squadra addetta al taglio e allestimento.

Individuazione dei rendimenti (R, mc/ora): salvo diversa dimostrazione, da effettuarsi in sede di progettazione mediante puntuali riferimenti bibliografici, il rendimento della lavorazione deve essere compreso fra 1,5 e 2,5 metri cubi per ora di lavoro della squadra in funzione dello sviluppo del soprassuolo e delle condizioni morfologiche.

Calcolo del costo orario (**Ch**, €/ora): il costo orario sarà determinato sommando il costo orario dell'operaio qualificato (**hq**, €/ora), il costo orario dell'operaio comune (**hc**, €/ora) e il 75% del costo orario della motosega (**hm**, €/ora):

$$Ch = hq + hc + hm$$

Calcolo del costo unitario riferito all'unità di volume (**Cu**, €/mc): il costo unitario dell'intervento si otterrà dividendo il costo orario (**Ch**) per la resa della squadra (**R**) espressa in mc/ora:

$$Cu(€/mc) = Ch/R$$

Calcolo del costo dell'intervento al netto degli oneri per la sicurezza (**CP**): il costo dell'intervento si ottiene moltiplicando il costo unitario (**Cu**) per la quantità (**Q**), espressa in mc, degli assortimenti utili ritraibili dall'intervento:

$$CP = Cu \times Q (mc)$$

Calcolo degli oneri per la sicurezza: gli oneri relativi alla fornitura dei DPI e degli altri adempimenti ordinari inerenti la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro sono calcolati in percentuale sul costo totale (CP) entro il limite del 2%:

$$OS = CP \times 0,02$$

Calcolo del costo totale dell'intervento (**CT**, in €), comprensivo degli oneri per la sicurezza ma al netto delle spese generali:

$$CT = CP + OS$$

Calcolo dei costi per l'esbosco dei materiali utili ritraibili dagli interventi. La stima dei costi relativi all'esbosco dovrà essere effettuata con le modalità e i criteri già illustrati per la tipologia A.1.1., utilizzando la voce di costo 227-2.

Tabellone indicatore dei lavori. Voce A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato).

Importo complessivo dei lavori.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative al taglio e allestimento (**CT**), alla posa in opera di uno o più tabelloni (voce A43 del prezzario) e all'esbosco (227-2).

Agli importi indicati non possono essere applicate le maggiorazioni applicabili alle voci di prezzario, ivi comprese quella relativa agli interventi effettuati in zone montane come dianzi definita.


Altri costi ed oneri ammissibili.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale disposizione in materia.

Sono ammesse le spese generali, da calcolarsi in percentuale sull'importo dei lavori nel limite massimo del 10%, che comprendono:

progettazione e direzione lavori, spese amministrative e di sorveglianza;

consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate;



spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 11.2.7. (targa informativa 60x40 cm).

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

24.1.5 TIPOLOGIA A.1.5. – SFOLLI IN GIOVANI SOPRASSUOLI

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A31 (sfollo di soprassuolo di resinose). La voce si applica anche nel caso di interventi effettuati su soprassuoli a prevalenza di latifoglie.

A 30b (spalcatura di pineta, per soprassuoli giovani di sole conifere).

N.B.: le voci di prezzario di cui sopra includono l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie. Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco purché sottoposte a cippatura meccanica mediante cippatrice, o a cippatura manuale con riduzione delle stesse in pezzi di lunghezza non superiore a 20-30 cm, e successivamente sparse uniformemente sul terreno. Al fine di ridurre il rischio di incendio, nei soprassuoli a prevalenza di resinose l'allontanamento e l'eliminazione delle ramaglie dovrà comunque essere effettuato a ridosso della viabilità per una profondità pari ad almeno 20 m sia a monte sia a valle delle strade o piste che attraversano la superficie oggetto di intervento o che vi confinano. In tali casi le lavorazioni sopra descritte sono considerate, ai fini della stima dei costi, equivalenti all'allontanamento ed eliminazione.

A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato).

Per interventi da realizzarsi in aree montane i prezzi sopra indicati possono essere incrementati del 10%.

Tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni montani totalmente o parzialmente svantaggiati come individuati nel P.S.R. Abruzzo 2007/2013 (paragrafo 3.1.3.). Per i comuni montani parzialmente svantaggiati la frazione del territorio classificato come svantaggiato ricadente all'interno del territorio comunale, per il quale può essere applicato l'incremento del 10%, è individuata con riferimento catastale.

Esbosco degli assortimenti utili ritraibili. La stima dei costi relativi all'esbosco dovrà essere effettuata con le modalità e i criteri già illustrati per la tipologia A.1.1., utilizzando la voce di costo 227-2.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Altri costi ed oneri ammissibili.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale disposizione in materia.

Sono ammesse le spese generali, da calcolarsi in percentuale sull'importo dei lavori nel limite massimo del 10%, che comprendono soltanto:

progettazione e direzione lavori;

consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate;

spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 11.2.7. (targa informativa 60x40 cm).

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

24.1.6 TIPOLOGIA A.2. – SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A42 (costruzione di muretto a secco in pietrame). La voce si applica anche nel caso di interventi relativi al ripristino di muretti già esistenti: in tal caso il prezzo elementare deve essere ridotto del 30%.

B1 (scavo di fossi di seconda raccolta di qualsiasi sezione). La voce si applica anche nel caso di interventi relativi al ripristino di opere di canalizzazione già esistenti: in tal caso il prezzo elementare deve essere ridotto del 30%.

B3 (costruzione di gabbionate). La voce si applica anche nel caso di interventi relativi al ripristino di opere già esistenti: in tal caso il prezzo elementare deve essere ridotto del 30%.

A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato).

Per interventi da realizzarsi in aree montane i prezzi sopra indicati possono essere incrementati del 10%.

Tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni montani totalmente o parzialmente svantaggiati come individuati nel P.S.R. Abruzzo 2007/2013 (paragrafo 3.1.3.). Per i comuni montani parzialmente svantaggiati la frazione del territorio classificato come svantaggiato ricadente all'interno del territorio comunale, per il quale può essere applicato l'incremento del 10%, è individuata con riferimento catastale.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Altri costi ed oneri ammissibili.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale disposizione in materia.

Sono ammesse le spese generali, da calcolarsi in percentuale sull'importo dei lavori nel limite massimo del 10%, che comprendono soltanto:

progettazione e direzione lavori;

consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate;

spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 11.2.7. (targa informativa 60x40 cm).

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

24.1.7 TIPOLOGIA A.3. – RICOSTITUZIONE O CREAZIONE DI AREE APERTE.

Per la stima dei costi relativi a questa tipologia di intervento occorrerà, non essendo lo stesso ascrivibile a nessuna delle voci contenute nel vigente prezzario forestale, effettuare apposita analisi dei costi di intervento. Tale analisi sarà condotta secondo quanto disposto a proposito della tipologia A.1.4..

24.1.8 TIPOLOGIA A.4. – INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle superfici oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovrà essere utilizzata la voce **V/1-67** (*Taglio a raso e falciatura da eseguirsi a mano di arbusti, essenze legnose ed arboree, erbe palustri, cespugli e rovi...*) del vigente prezzario regionale per le opere pubbliche, avendo cura di applicare al prezzo per l'anno 2012 le riduzioni indicate al capitolo 13 – Determinazione dei costi.

Possono essere inoltre utilizzate le seguenti voci del vigente prezzario regionale per interventi di forestazione:

A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato).

Per gli interventi di cui trattasi, anche da realizzarsi in aree montane, non si applica la maggiorazione del 10%.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Altri costi ed oneri ammissibili.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale disposizione in materia.

Sono ammesse le spese generali, da calcolarsi in percentuale sull'importo dei lavori nel limite massimo del 10%, che comprendono soltanto:

progettazione e direzione lavori;

consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate;

spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 11.2.7. (targa informativa 60x40 cm).

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

24.1.9 TIPOLOGIA A.5. – STAGNI, LAGHETTI, TORBIERE

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente prezzario regionale per le opere pubbliche, avendo cura di applicare al prezzo per l'anno 2012 le riduzioni indicate al capitolo 13 – Determinazione dei costi.

Possono essere inoltre utilizzate le seguenti voci del vigente prezzario regionale per interventi di forestazione:

A43 (tabellone con le caratteristiche di cui in allegato).

Per gli interventi di cui trattasi, anche da realizzarsi in aree montane, non si applica la maggiorazione del 10%.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Altri costi ed oneri ammissibili.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale disposizione in materia.

Sono ammesse le spese generali, da calcolarsi in percentuale sull'importo dei lavori nel limite massimo del 10%, che comprendono soltanto:

progettazione e direzione lavori;

consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate;

spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 11.2.7. (targa informativa 60x40 cm).

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

24.1.10 TIPOLOGIA B.1. – SENTIERI

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente Prezzario per Interventi di Forestazione, come di seguito elencate. Le voci non espressamente indicate non possono essere utilizzate.

A39 (apertura di sentiero). La voce si applica anche nel caso di interventi relativi al ripristino di sentieri già esistenti: in tal caso il prezzo elementare deve essere ridotto del 20%.

A42 (costruzione di muretto a secco in pietrame), da utilizzarsi nel caso in cui l'operazione riguardi muretti da costruire o ripristinare per esigenze legate alla percorribilità del sentiero. Nel caso di interventi relativi al ripristino di muretti già esistenti il prezzo elementare deve essere ridotto del 30%.

Per interventi da realizzarsi in aree montane i prezzi sopra indicati possono essere incrementati del 10%.

Tale incremento può essere applicato, nell'ambito del presente bando, solo nei comuni montani totalmente o parzialmente svantaggiati come individuati nel P.S.R. Abruzzo 2007/2013 (paragrafo 3.1.3.). Per i comuni montani parzialmente svantaggiati la frazione del territorio classificato come svantaggiato ricadente all'interno del territorio comunale, per il quale può essere applicato l'incremento del 10%, è individuata con riferimento catastale.

Nel caso di sentieri utilizzabili anche per attività didattiche o turistico-ricreative potranno essere previste opere accessorie quali:

piccoli attraversamenti in legno;

brevi tratti di staccionata di protezione in pali di castagno o altra essenza forte;

realizzazione e posa in opera di bacheche divulgative in legno con tetto e pannello espositivo di cm 200*60*250h;

pannelli in legno per le indicazioni inerenti il percorso o altre notizie utili, ecc.

Per tali opere a seconda dei casi si effettuerà apposita analisi dei costi secondo le modalità definite dal presente bando o si utilizzeranno preventivi di spesa.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Altri costi ed oneri ammissibili.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale disposizione in materia.

Sono ammesse le spese generali, da calcolarsi in percentuale sull'importo dei lavori nel limite massimo del 10%, che comprendono soltanto:

progettazione e direzione lavori;

consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate;



spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 11.2.7. (targa informativa 60x40 cm).

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

24.1.11 TIPOLOGIA B.2. – AREE DI SOSTA

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere effettuate apposite analisi costi secondo le modalità previste dal presente bando ovvero acquisiti i necessari preventivi.

Sono ammissibili le opere di seguito elencate:

movimenti terra nella misura strettamente necessaria a rendere l'opera fruibile;

realizzazione e posa in opera di staccionata di protezione in pali di castagno o altra essenza forte;

realizzazione e posa in opera di tavoli in legno completi di sedute, anche dotati di copertura in legno;

realizzazione e posa in opera di cestini in legno per rifiuti;

realizzazione e posa in opera di bacheche divulgative in legno con tetto e pannello espositivo di cm 200*60*250h;

realizzazione e posa in opera di punti fuoco in pietrame locale.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Altri costi ed oneri ammissibili.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale disposizione in materia.

Sono ammesse le spese generali, da calcolarsi in percentuale sull'importo dei lavori nel limite massimo del 10%, che comprendono soltanto:

progettazione e direzione lavori;

consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate;

spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 11.2.7. (targa informativa 60x40 cm).

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

24.1.12 TIPOLOGIA B.3. – RIFUGI

Per la stima dei costi, in relazione alla situazione specifica delle aree oggetto di intervento e qualora le lavorazioni previste siano giustificate dalle condizioni rilevate in esse, dovranno essere utilizzate le pertinenti voci del vigente prezzario regionale per le opere pubbliche, avendo cura di applicare al prezzo per l'anno 2012 le riduzioni indicate al capitolo 13 – Determinazione dei costi.

Oltre alle opere edili sono ammissibili, qualora ne ricorrano le condizioni, anche le opere di seguito elencate, da realizzarsi all'esterno dei rifugi:

realizzazione e posa in opera di staccionata di protezione in pali di castagno o altra essenza forte;

realizzazione e posa in opera di tavoli in legno completi di sedute;

realizzazione e posa in opera di cestini in legno per rifiuti;

realizzazione e posa in opera di bacheche divulgative in legno con tetto e pannello espositivo di cm 200*60*250h;

realizzazione e posa in opera di punti fuoco in pietrame locale.

Non sono invece ammessi a finanziamento gli eventuali arredi interni.

L'importo dei lavori deriverà dalla sommatoria delle voci relative alle operazioni sopra elencate, che dovranno essere adeguatamente descritte e giustificate in sede di progettazione dell'intervento.

Altri costi ed oneri ammissibili.

Nell'ambito dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento potranno essere contemplati anche eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in ogni eventuale disposizione in materia.

Sono ammesse le spese generali, da calcolarsi in percentuale sull'importo dei lavori nel limite massimo del 10%, che comprendono soltanto:

progettazione e direzione lavori;

consulenze specialistiche a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati o da strutture qualificate;

spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR come da paragrafo 11.2.7. (targa informativa 60x40 cm).

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori ammessi a finanziamento, al netto di IVA e delle spese generali stesse, pari al 10%.

24.2 ALLEGATO 2: CALCOLO DEL VALORE DI MACCHIATICO

In economia forestale si definisce valore di macchiatico il valore di trasformazione del legname in piedi (grezzo) in assortimenti aventi valore mercantile. In pratica il valore di macchiatico costituisce il risultato economico che si ottiene realizzando un bilancio parziale della attività di utilizzazione forestale e corrisponde quindi alla differenza fra valore dei prodotti trasformati e costi di trasformazione.

Nell'ambito del presente Bando la determinazione del valore di macchiatico è necessaria per dimostrare che gli interventi per i quali si richiede il finanziamento non possono essere eseguiti in mancanza del contributo pubblico.

La procedura di calcolo del valore di macchiatico, come per qualsiasi analisi di bilancio, si basa su una differenza fra ricavi e costi:

$$VdM = R - CT$$

Dove

VdM = valore di macchiatico;

R = ricavi ottenibili dalla vendita all'imposto degli assortimenti ritraibili dall'intervento;

C = costi totali di produzione.

Nel caso in cui dall'intervento selvicolturali si ottenga più di un assortimento i ricavi saranno determinati con la seguente formula:

$$R = Q_1p_1 + Q_2p_2 + \dots + Q_n p_n$$

dove Q e p rappresentano rispettivamente la quantità e il prezzo di mercato dei diversi assortimenti.

I dati relativi alla ripartizione in assortimenti (Q₁, Q₂, ecc.) possono essere ottenuti per rilievo diretto tramite cavallettamento totale del bosco o attraverso la realizzazione di un campionamento per aree di saggio. In quest'ultimo caso il numero di aree di saggio dovrà essere tanto più elevato quanto più disomogeneo è il soprassuolo oggetto di intervento.

Calcolo dei Ricavi.

Nell'ambito del presente bando, per determinare il valore mercantile degli assortimenti utili ritraibili i progettisti dovranno procedere nel modo seguente, tenendo presente che i valori di cui trattasi devono essere stabiliti con riferimento all'imposto raggiungibile da qualunque mezzo meccanico dotato di cassone (autocarro, trattore, ecc.).

Legna da ardere. Si utilizzerà il prezzo rilevato presso la Camera di Commercio competente per territorio. Qualora ciò non sia possibile si utilizzerà il valore seguente, rilevato presso la CCIAA di Teramo, per legna da ardere allestita con pezzatura 1-1,2 ml allo stato verde e resa ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico:

Minimo € 6,56/q – Massimo € 7,76/q - Media € 7,16/q.

Il valore minimo verrà utilizzato per condizioni della superficie di taglio “facili” (viabilità discreta, pendenze non elevate, distanza fra letto di caduta e imposto relativamente breve, ecc.), mentre il valore massimo si utilizzerà in condizioni di maggiore difficoltà di lavorazione. Tale scelta dovrà essere motivata nel progetto: in mancanza di motivazioni adeguate si utilizzerà il valore medio.

Legname da opera. Si utilizzeranno i prezzi rilevati presso la Camera di Commercio competente per territorio. Qualora ciò non sia possibile si utilizzeranno quelli rilevati presso la CCIAA di Teramo, come da tabella che segue:

Assortimento	Minimo (€/t)	Massimo (€/t)	Media (€/t)
Tondame da sega di faggio	92,00	102,50	97,30
Tondame da sega di rovere e quercia	113,90	125,30	119,60

Per assortimenti diversi o di diversa specie sarà il tecnico progettista ad effettuare apposita e documentata indagine di mercato nella zona di intervento e aree limitrofe, mediando i prezzi all'imposto verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed

applicando il prezzo medio così ottenuto. In mancanza potranno essere utilizzati i prezzi rilevati nelle regioni limitrofe e riportati in documenti ufficiali o nelle pubblicazioni di settore.

Legname di conifere per produzione di cippato. Il prezzo all'imposto del legname di conifere da destinarsi a biomassa per scopi energetici dovrà essere determinato mediante apposita e documentata indagine di mercato nella zona di intervento e aree limitrofe o, ove ciò non sia possibile, sull'intero territorio regionale, mediando i prezzi all'imposto verificatisi nell'ultimo triennio fra almeno tre interventi ed applicando il prezzo medio così ottenuto.

In mancanza potranno essere utilizzati i prezzi rilevati nelle regioni limitrofe e riportati in documenti ufficiali o nelle pubblicazioni di settore.


Nel caso in cui non sia possibile utilizzare i metodi sopra descritti si dovrà attribuire a tale legname un **valore minimo pari ad € 20,00/t.**

Calcolo dei Costi.

I costi necessari all'esecuzione dell'intervento saranno determinati utilizzando a tal fine il computo metrico redatto secondo le specifiche di cui al presente bando per le singole tipologie di intervento.

24.3 ALLEGATO 3: FAC-SIMILE CARTELLO DI CANTIERE

**FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
l'Europa investe nelle zone rurali**



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi”



ATTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO: *(indicare gli estremi)*

BENEFICIARIO (o ENTE APPALTANTE nel caso di soggetti pubblici):

UFFICIO COMPETENTE (solo soggetti pubblici):

LAVORI DI *(indicazione della tipologia di cui alla misura)*

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (solo soggetti pubblici)

PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON *(estremi e data dell'atto di approvazione – solo soggetti pubblici)*

PROGETTAZIONE (TITOLO E NOMINATIVO)	DIREZIONE LAVORI (TITOLO E NOMINATIVO)
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA	
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE PER LA SICUREZZA	


IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	<i>(solo soggetti pubblici)</i>
ONERI PER LA SICUREZZA	
IMPORTO DEL CONTRATTO	<i>(solo soggetti pubblici)</i>
IMPRESA ESECUTRICE	<i>denominazione e sede legale, eventuale iscrizione S.O.A.</i>

Subappaltatori	Iscrizione S.O.A. o C.C.I.A.A.	Categorie Lavori	Importo lavori subappaltati (€)

Data inizio Lavori:	Fine prevista Lavori
----------------------------	-----------------------------

Spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico (sospensioni e interruzioni con le motivazioni che le hanno determinate, previsioni circa la ripresa dei lavori, nuovi tempi di completamento, proroghe, ecc.)

24.4 ALLEGATO 4: FAC-SIMILE TARGA PER INVESTIMENTI



**FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
l'Europa investe nelle zone rurali**

***DESCRIZIONE DEGLI
INVESTIMENTI REALIZZATI***

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi”



Modalità di riproduzione della Bandiera Europea



Riproduzione a colori



Riproduzione in monocromia



Riproduzione nel caso sia
disponibile il solo colore blu



Riproduzione su sfondo colorato



24.5 ALLEGATO 5: SCHEDA DI MONITORAGGIO

Misura 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013

Nome..... Cognome.....

Cod. Fiscale.....

P.IVA.....

1) Indicare il costo totale dell'investimento: €.....

2) Indicare la sovvenzione concessa dalla Regione Abruzzo: €.....

3) Indicare se il beneficiario è:

Soggetto privato (*Privati detentori di superfici forestali*)

Soggetto pubblico (*Provincia, Comuni, Comunità Montane, Enti di gestione di aree protette, Amministrazioni separate usi civici*)

4) Il beneficiario della presente misura (*selezionare una o più risposte se del caso*):

beneficia anche della misura 214 relativa ai pagamenti agro ambientali

beneficia anche delle misure 211 e 212 relative alle indennità compensative

effettua l'intervento in un'area Natura 2000 (SIC, ZPS)

effettua l'intervento in un'area non Natura 2000.

5) Indicare la superficie agricola aziendale (SAU) espressa in ettari:.....

6) Se appropriato, indicare la sup. oggetto di investimento in ettari:

7) Superficie oggetto di investimento, espressa in ettari, che risponde all'obiettivo del miglioramento della biodiversità (*se pertinente*):

di cui:

▪ Protezione delle specie selvatiche o gruppi di specie, ha.....

▪ Salvaguardia delle varietà vegetali, ha.....

▪ Diversificazione colturale, ha.....

8) Superficie oggetto di investimento, espressa in ettari che risponde all'obiettivo del miglioramento della qualità delle acque (*se pertinente*):

di cui:

▪ Riduzione concentrazione nutrienti, sostanze fosforose, e/o pesticidi, ha.....

▪ Riduzione dell'uso di fertilizzanti chimici, ha.....

▪ Riduzione del carico di bestiame, ha.....

▪ Riduzione dei nitrati, ha.....

▪ Riduzione dell'inquinamento delle falde acquifere, ha.....

9) Superficie oggetto di investimento, espressa in ettari che risponde all'obiettivo della mitigazione del cambiamento climatico (*se pertinente*):

10) Superficie oggetto di investimento, espressa in ettari che risponde all'obiettivo del miglioramento della qualità del suolo (*se pertinente*):.....

di cui:

▪ Riduzione dell'erosione (idrica, eolica, da lavorazioni agricole), ha.....

▪ Riduzione o prevenzione di contaminazioni chimiche (concimazioni con sostanze di natura chimica o organica, uso di fitofarmaci, ecc.), ha.....

▪ Mantenimento o incremento del livello della sostanza organica attraverso il corretto utilizzo di letame e anche attraverso la riduzione delle lavorazioni, ha.....